

Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola
Sorrentina e della Costiera Amalfitana in via Mariano
Lauro 28, Comune di Sant'Agnello (NA)
CUP : D13D19000310003

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 3 SUD

Commissario ad Acta (DPGR Campania 126 del 06/07/22): Ing. Gennaro Sosto

R.U.P. :

Ing. Ciro Visone

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:

Arch. Maurizio Pavan | MATE

Progetto Architettonico cat. E.10:

Responsabile progetto: Arch. Maurizio Pavan | MATE

Team di progetto: Arch. Fabiana Aneghini | MATE; Ing. Emilio Bona Veggi | MATE; Arch. Tommaso Cesaro | MATE;
Arch. Giulio Felli | CSPE; Arch. Paolo Felli | CSPE; Arch. Sara Greco | MATE; Arch. Michela Pucciariello | MATE

Progetto Architettonico cat. E.18:

Responsabile progetto: Ing. Emilio Bona Veggi | MATE

Team di progetto: Arch. Martina Buccitti | MATE; Arch. Manola Caruso | CSPE

Progetto opere strutturali cat. S.06:

Responsabile progetto: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA

Team di progetto: Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI; Ing. Mauro Perini | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.01:

Responsabile progetto: Ing. Luca Melucci | STUDIO TI

Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Progetto impianti meccanici cat. IA.02:

Responsabile progetto: Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI

Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI; Ing. Silvio Stivaletta | MATE;

Progetto impianti elettrici e speciali cat. IA.04:

Responsabile progetto: Ing. Claudio Muscioni | STUDIO TI

Team di progetto: Ing. Lino Pollastri | MATE; Ing. Lanfranco Ricci | STUDIO TI

Prevenzione incendi:

Responsabile progetto: Arch. Corrado Lupatelli | CSPE

Team di progetto: Ing. Alessandro Sanna | MATE

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Corrado Lupatelli | CSPE

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95:

Ing. Sacha Slim Bouhageb

Stime, computi e value engineering, misure e contabilità:

Geom. Andrea Elmi | MATE

Geologia:

Dott. Geol. Salvatore Costabile | GIA CONSULTING

Archeologia:

Dott. Alessandra Saba | NURE ARCHEOLOGIA

Esperto Via e Vas - Controllo Qualità ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015:

Ing. Elettra Lowenthal | MATE

Urbanistica:

Urb. Raffaele Gerometta | MATE

Esperto viabilità e infrastrutture:

Ing. Elena Guerzoni | MATE

Responsabile della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d.m. 26/06/2015:

Ing. Lorenzo Genestreti | STUDIO TI

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:

Responsabile progetto: Ing. Eleonora Sablone | MATE

Team di progetto: Ing. Silvio Stivaletta | MATE

Responsabile dell'Organizzazione sanitaria:

Responsabile progetto: Dott. Andrea Vannucci

Team di progetto: Dott. Luca Munari

Team BIM:

BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta | MATE

BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Enrico Ricci | STUDIO TI

BIM Manager certificato ICMQ: Ing. Carmine Mascolo | MASCOLO INGEGNERIA

BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Gianluca Protani | MATE

BIM Coordinator certificato ICMQ: Ing. Gaetano D'Ausilio | MASCOLO INGEGNERIA

Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:

Ing. Matteo Gregorini | STUDIO GREGORINI

OGGETTO:

ELABORATI GENERALI

RELAZIONE SPECIALISTICA DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI

SORR21009 005 EG 2

cod. commessa

num. elaborato

DATA:

15 Marzo 2023

REDATTO:

FA

SCALA:

-

APPROVATO:

MP

REVISIONE:

02 - 29 Novembre 2024

VERIFICATO:

MP

Percorso file

\\10.0.0.201\sys5\Clic-BO\SORR21009-AI\Produzione\04_Progetto Esecutivo\12_Cartiglio\Cartiglio condiviso\SORR21009_Cartiglio PE_29 Novembre 2024.dwg



CAPOGRUPPO
MATE Soc. Coop.va
Via San Felice 21
40122 Bologna (BO)

CSPE

MANDANTE
CSPE srl
Piazzale Donatello 29
50132 Firenze (FI)



MANDANTE
STUDIOTI srl
Via Flaminia 138
47923 Rimini (RN)

MASCOLO
Ingegneria

MANDANTE
MASCOLO Ingegneria
Via Antonio Gramsci 13
80033 Cicciano (NA)



MANDANTE
Ing. Sacha Slim Bouhageb
Via Pian d'Albero 4
50012 Bagno a Ripoli (FI)

gia CONSULTING
geologia - ingegneria - ambiente

MANDANTE
GIA Consulting srl
Viale degli Astronauti 8
80131 Napoli (NA)



MANDANTE
Ing. Matteo Gregorini
Centro Direzionale
Isola F11
80143 Napoli (NA)

NURE

MANDANTE
NURE Soc. Coop.va
Corso V. Emanuele 2
09056 Isili (SU)

INDICE

1.	PREMESSA -----	3
2.	DESCRIZIONE GENERALE -----	3
	2.1 INQUADRAMENTO PRELIMINARE -----	3
	2.1.1 Inquadramento dell'area: contesto geografico-----	4
	2.1.2 Riferimento alla cartografia esistente -----	5
	2.1.3 Inquadramento catastale -----	6
	2.1.4 Cenni storici -----	7
3.	PUT - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELL'AREA SORRENTINO-AMALFITANA. -----	8
4.	PIANO REGOLATORE GENERALE (2002) -----	10
5.	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI -----	17
6.	INQUADRAMENTO GEOLOGICO: GEOMORFOLOGIA -----	19
	6.1 GEOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA -----	20
	6.1.1 Aspetti idrologici e idrogeologici -----	23
	6.1.2 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale -----	24
	6.1.3 Caratteristiche generali della UoM ITR154 – Regionale Sarno-----	25
	6.1.4 Piano di gestione del rischio di alluvioni -----	25
	6.1.5 Topografia, geologia e uso del suolo -----	26
	6.1.6 Piano di gestione acque -----	27
	6.1.7 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-----	28
	6.1.8 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio da frana [PSAI-RI]-----	28
	6.2 CARTA DEI VALORI DI PERICOLOSITÀ SISMICA -----	31
	6.3 VINCOLI ARCHEOLOGICI-----	33
7.	RICHIESTA DEROGHE-----	34
8.	VARIANTE URBANISTICA E TERRITORIALE -----	35
9.	VARIANTE AL PUT -----	38
10.	DELIBERA DI C.C. SANT'AGNELLO N. 39 DEL 16/09/2023 -----	42

STUDIO DETTAGLIATO DI INSERIMENTO URBANISTICO

1. PREMESSA

La presente Relazione tecnica è stata redatta in conformità al **Nuovo Codice Appalti (D.Lgs 36/2023 Allegato I.7, Sezione III, Art.22)**, ed è inerente la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana da costruirsi nell'area di via Mariano Lauro 28 nel Comune di Sant'Agnello (NA).

Il nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana sarà a servizio del Distretto sanitario n. 59 dell'ASL NA 3 Sud, che comprende i Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, e del Comune di Positano, in Provincia di Salerno, che è il primo dei comuni della costiera amalfitana.

L'area destinata al nuovo complesso Ospedaliero è ubicata a ridosso del centro urbano del Comune di Sant'Agnello ed ha accesso dal viale dei Pini e dalla via Mariano Lauro.

L'obiettivo generale dell'intervento è la realizzazione di un nuovo Ospedale Unico per il territorio della Penisola Sorrentina, che dovrà avere le caratteristiche di base e specialistiche di un ospedale sede DEA di I livello con una potenzialità di 247 posti letto.

Il progetto sfrutta l'orografia del terreno che presenta forti dislivelli che degradano verso il mare e verso Viale dei Pini caratterizzato dalla presenza di un canale tufaceo successivamente riempito nel tempo.

2. DESCRIZIONE GENERALE

2.1 INQUADRAMENTO PRELIMINARE

Committenza: ASL NAPOLI 3 SUD

Ubicazione: Comune di Sant'Agnello (NA).

Progetto o fine dell'elaborato: Progetto Nuovo ospedale unico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.

Tecnici progettisti: RTP: MATE SOC. COOP.VA – Capogruppo Mandataria; CSPE srl; ING. MATTEO GREGORINI; MASCOLO INGEGNERIA Srl; STUDIO TI srl INGEGNERIA & ARCHITETTURA; G.I.A. CONSULTING Srl; SACHA SLIM BOUHAGEB; NURE SERV. INTEGRATI PER L'ARCHEOLOGIA SOC. COOP.VA .

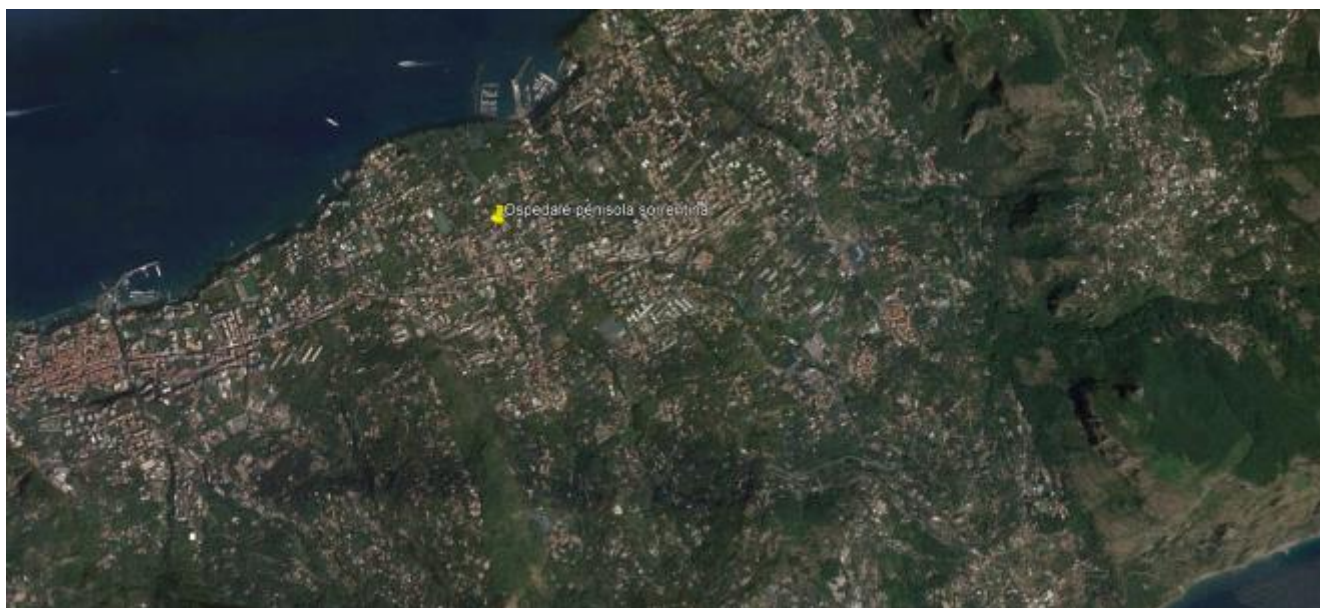
2.1.1 Inquadramento dell'area: contesto geografico

Coordinate punto centrale area d'intervento:

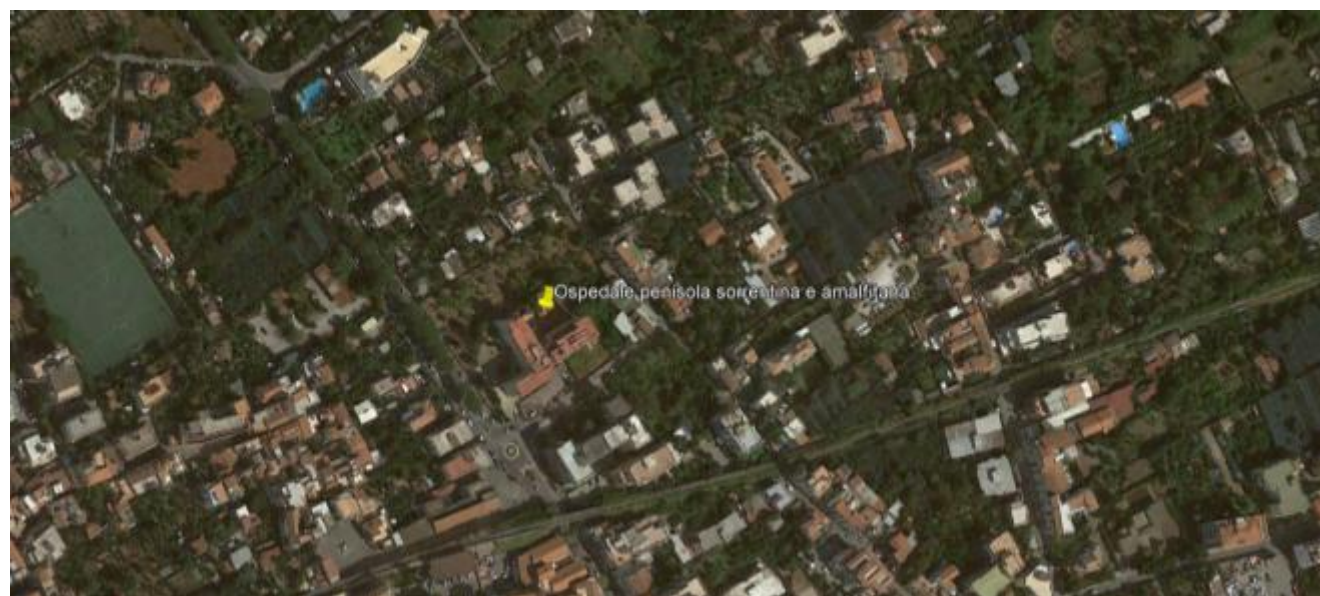
SISTEMA CARTOGRAFICO

ED50 (Hayford –	Lat.	40.375672°	Long.	14.235510°
ITRF2000 (WGS84 – Greenwich “GPS”)	Lat.	40.632172°	Long.	14.398386°

Tabella 1: coordinate geografiche del sito in oggetto



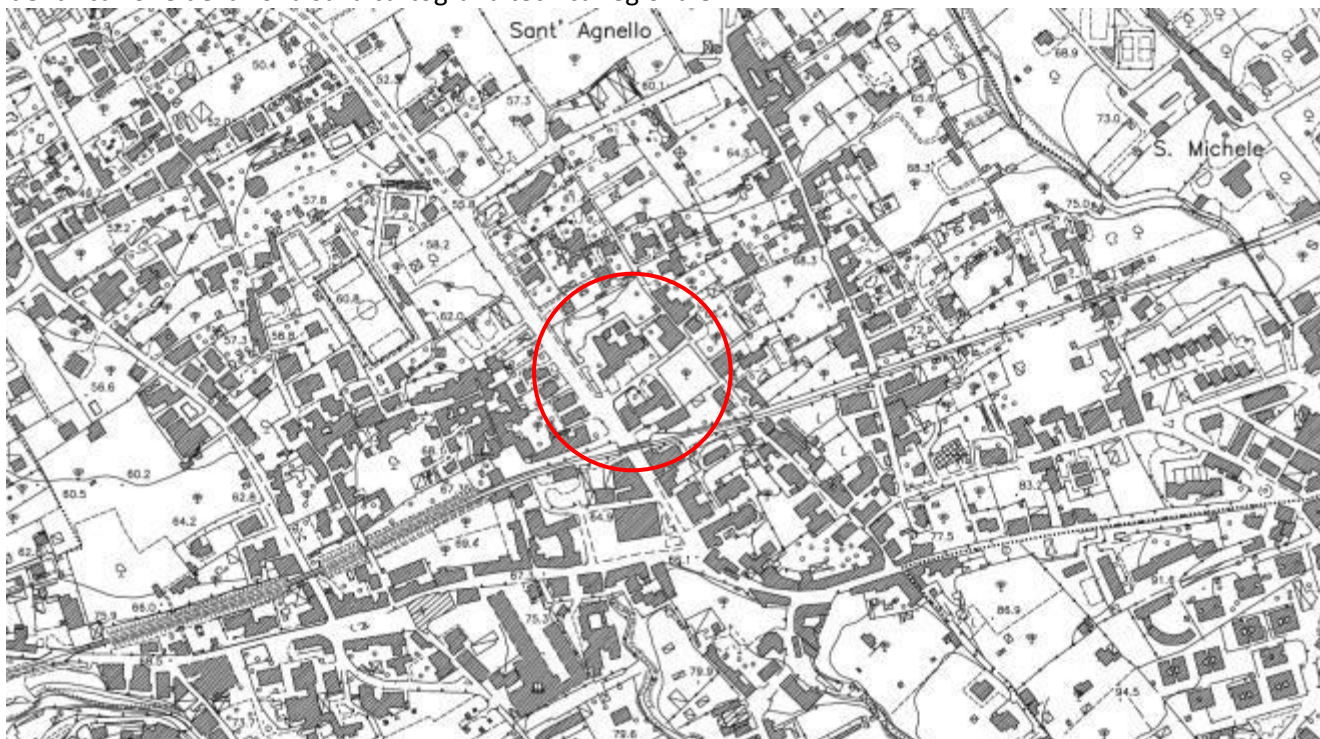
Inquadramento su foto satellitare da Google Earth.



Inquadramento su foto satellitare da Google Earth.

2.1.2 Riferimento alla cartografia esistente

Identificazione della zona sulla cartografia tecnica regionale:



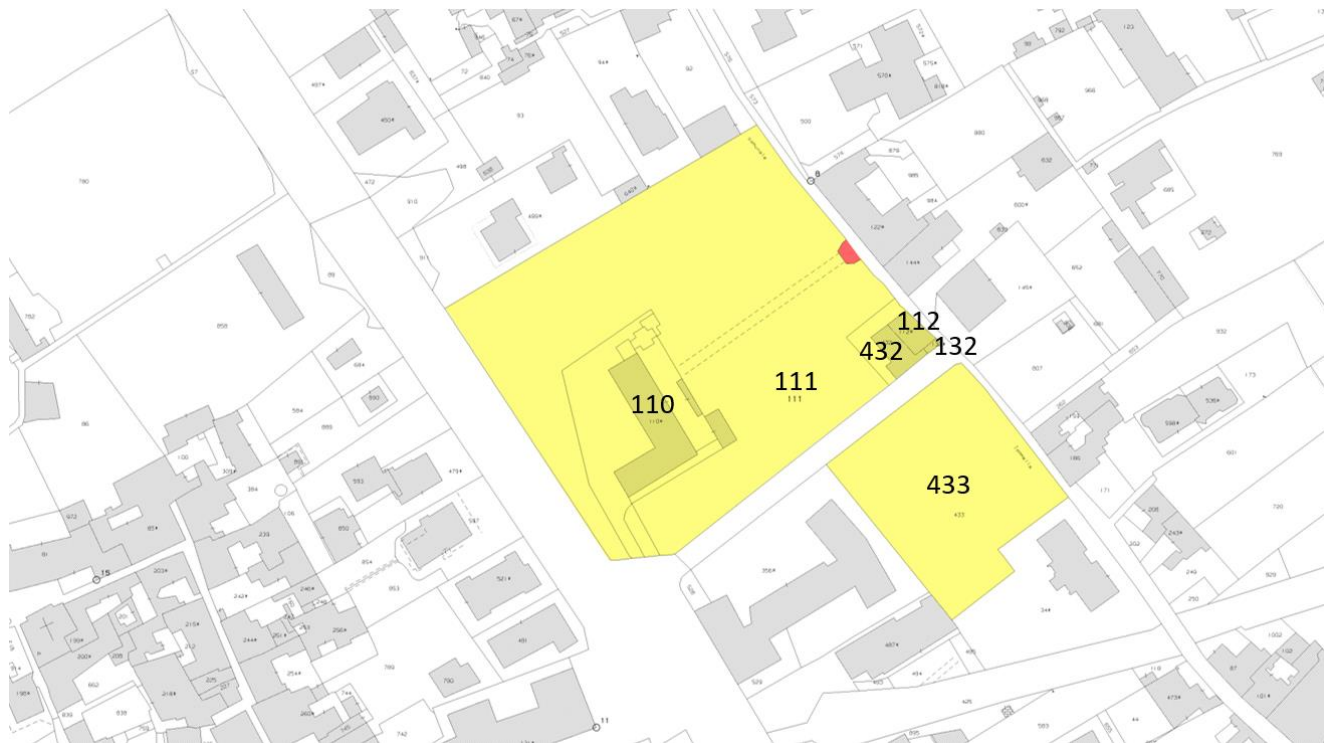
Estratto Tavola Regione Campania "Carta Tecnica Numerica Regionale" Elemento n. 466131 Sorrento scala 1:5000



Estratto Tavola Regione Campania "Carta Tecnica Numerica Regionale" Elemento n. 466131 Sorrento scala 1:5000

2.1.3 Inquadramento catastale

Comune di Sant'Agnello (NA) in Via Mariano Lauro, 28 CAP 80065.



Estratto catastale Foglio 3 Comune di sant'Agnello

Dati catastali:

Area attuale presidio ospedaliero di proprietà della azienda ospedaliera:

Foglio 3 - Particella n. 110	1.718,00 mq
Foglio 3 – Particella n. 111	7.391,00 mq
Foglio 3 – Particella n. 112	48,00 mq
Foglio 3 – Particella n. 132	150,00 mq
Foglio 3 – Particella n. 432	158,00 mq
Totale	9.465,00 mq

Area oltre Via Mariano Lauro di proprietà della azienda ospedaliera:

(esclusa dal presente appalto e destinata a futura autorimessa)

Foglio 3 – Particella n. 433	2.490,00 mq
------------------------------	-------------

Totale 11.955,00 mq

La particella evidenziata in rosso, in corrispondenza del vecchio ingresso su Via Iomella Piccola risulta essere di proprietà comunale. Per tale particella non è richiesto piano particellare di esproprio. Cedendo la proprietà le aree perimetrali in cui insistono i marciapiedi ad uso pubblico, si procederà per compensazione.

2.1.4 Cenni storici

La denominazione “Ospedale Mariano Lauro” testimonia l’originaria destinazione dell’edificio e rende omaggio al benefattore che donò alla comunità questa importante attrezzatura.

Il testamento olografo di Mariano Lauro del 10 marzo 1856, deceduto tre giorni dopo a soli 37 anni, così disponeva: ... in morte di detta mia moglie (la sig.ra Giulia Baratta n.d.r.) voglio che sia formato un ospedale nella mia casa Villa Lauro (sita in Iommella Piccola) per tutti i poveri infermi che la casa potrà contenere e le rendite potranno essere capaci a mantenere, di tutti i casali e parrocchie di Massa Lubrense, di Sorrento, di Piano, di Meta e dei due villaggi di Montechiaro e di Alberi.

Queste poche disposizioni testamentarie sono l’atto di nascita del primo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina. È sorprendente leggere, dopo ben 155 anni, nell’indicazione delle fonti di finanziamento della gestione dell’ospedale – i casali da Vico Equense a Massa Lubrense – la stessa individuazione del territorio di riferimento di questo studio.

La nascita dell’ospedale ha preceduto la stessa costituzione, il 1° gennaio 1966, del Comune di Sant’Agnello. La lunga storia della gestione dell’ospedale, che giunge fino all’attuale attività di competenza dell’ASL Napoli 3 Sud, è stata oggetto di molteplici passaggi tra diverse amministrazioni che hanno introdotto importanti modifiche all’edificio originario, fino all’integrale demolizione nel 1982 dell’originaria Villa Lauro.

La cronologia degli eventi che hanno caratterizzato l’evoluzione storica dell’ospedale è riepilogata in un documento elaborato nel novembre del 1993 dal comitato “Pro Ospedale Mariano Lauro”. Una sintesi di questa cronologia viene riportata nel seguito.

L’Opera Pia Mariano Lauro fu gestita fino al 1867 alla Congrega di Carità di Sant’Agnello, anche se il testamento disponeva di affidarla all’Arcivescovo di Sorrento.

Dopo l’elevazione, il 9 agosto 1868, a Corpo Morale dell’Opera Pia, con Decreto Reale secondo la legge del 3 agosto 1862, fu approvato con R.D. del 9 luglio 1874 lo Statuto Organico dell’Ente. Solo con la riforma dello Statuto con R.D. del 15 dicembre 1895 veniva in qualche modo reintegrato nell’amministrazione dell’ospedale l’Arcivescovo di Sorrento in qualità di Presidente di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale di Sant’Agnello.

Nel 1900 fu ricostruito il tetto della Villa e nel 1924 si realizzarono ulteriori lavori di trasformazione.

L’Oratorio di San Giuseppe, ancora esistente dopo le successive più radicali trasformazioni, risale al 1936.

La Villa originaria è stata in più riprese trasformata ed ampliata fino al 1982, anno della demolizione e ricostruzione. Il terzo piano è stato ultimato intorno al 1984.

Negli anni ’90 sono stati realizzati ulteriori interventi di ampliamento e trasformazione che hanno portato all’attuale consistenza dell’edificio.

Il citato documento del Comitato “Pro Ospedale Mariano Lauro” riporta anche un utile riepilogo dell’evoluzione giuridica, con l’indicazione delle norme e dei provvedimenti amministrativi di maggiore interesse.

Da una ricognizione dei provvedimenti più recenti emerge che:

- La legge regionale 09.06.1980 n. 80 dispone all’art. 43 che i beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli Enti ed Istituti di cui all’ art. 66 – I comma - lettere a) e b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente Unità Sanitaria Locale, gradualmente e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- La norma citata così dispone: Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

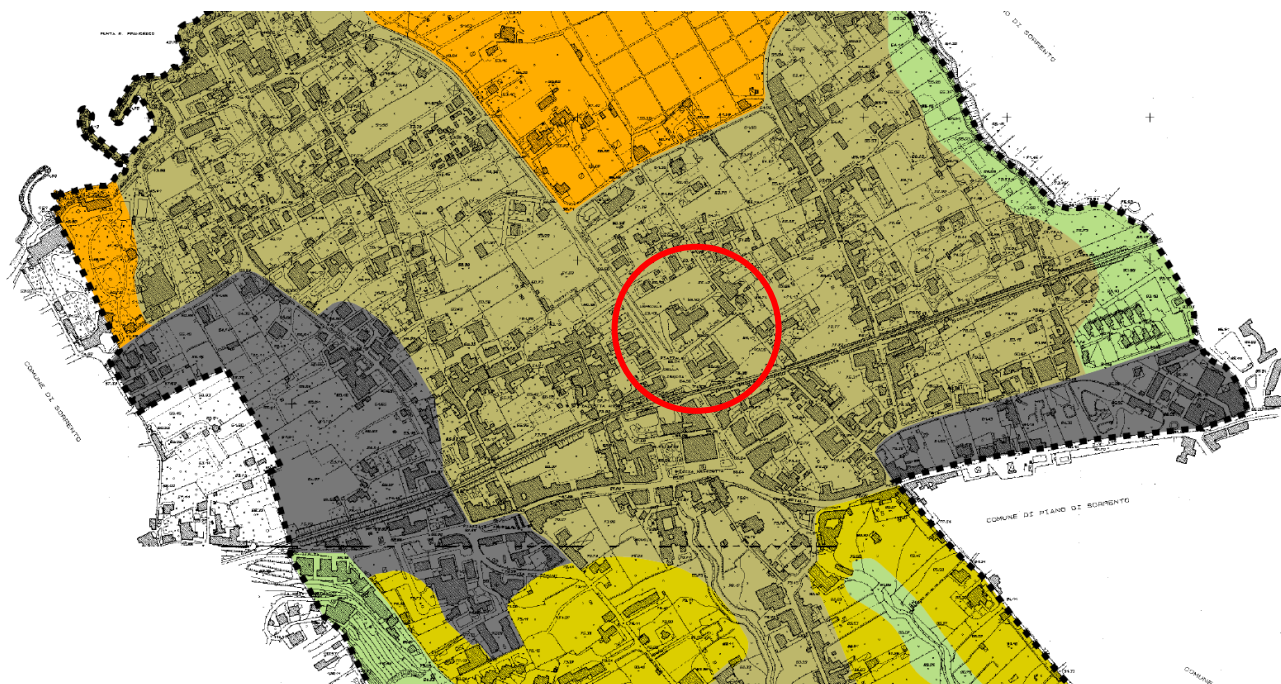
- a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi];
- b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
- con l'art. 3, c. 1bis del D.Lgs n. 502/92, così come modificato con art. 4 del D.Lgs n. 517 del 7/12/1993 oltretutto con D.Lgs n. 229 del 19/06/1999, le Asl hanno acquistato, a differenza delle precedenti Usl, personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia patrimoniale, imprenditoriale e con art. 5 ne è stato precisato il patrimonio costituito da: "beni mobili e immobili alle stesse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità";
- gli articoli 1, lettera p) della legge n. 421 e 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (quest'ultimo nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 517 del 1993) hanno previsto il trasferimento alle aziende - il primo - del patrimonio mobiliare e immobiliare, già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici, che alla data di entrata in vigore della legge facesse parte del patrimonio dei Comuni e - il secondo - di tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero compresi nel patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Le disposizioni richiamate lasciano, invece, fuori dal trasferimento i beni di cui all'art. 66, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, beni appartenenti al patrimonio comunale anteriormente alla legge istitutiva delle unità sanitarie locali e a queste affidati in "gestione" dai Comuni (cfr. Sentenza C.Cost. n. 98/97);
- la visura catastale storica effettuata sulle particelle n. 110, 111 e 433 del foglio 3 indica come intestatario della proprietà dall'impianto meccanografico del 15.07.1968 l'Ospedale Lauro con l'indicazione dell'amministratore nella persona dell'Arcivescovo Giustiniani Giuseppe.

3. PUT - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELL'AREA SORRENTINO-AMALFITANA.

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana è stato redatto ai sensi della Legge 431 dell'8 agosto 1985, ed approvato con la Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987.

Il PUT prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell'adeguamento di quelli vigenti. Tale normativa contiene le prescrizioni che debbono essere rispettate dai Comuni nella formazione dei Piani Regolatori Generali.

I 34 comuni sono raggruppati in sei sub-aree distinte per caratteri di omogeneità socio-economica e fisica; il Comune di Sant'Agnello ricade, assieme ai Comuni di Massalubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense e Positano nella sub-area 1 del PUT dell'Area Sorrentino Amalfitana.



Estratto Piano Urbanistico Territoriale _ Repertorio Cartografico Comune di sant'Agnello _ Sub-area 1

L'area di intervento è classificata come:

Zona Territoriale 2: Tutela degli insediamenti antichi accentrati, che comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale.

Art. 17 (LR 35/1987). Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali.

Zona Territoriale 2

Tutela degli insediamenti antichi accentrati

Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 3.

Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona "A" di Piano Regolatore, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A" - come sopra - e l'altra di "rispetto ambientale".

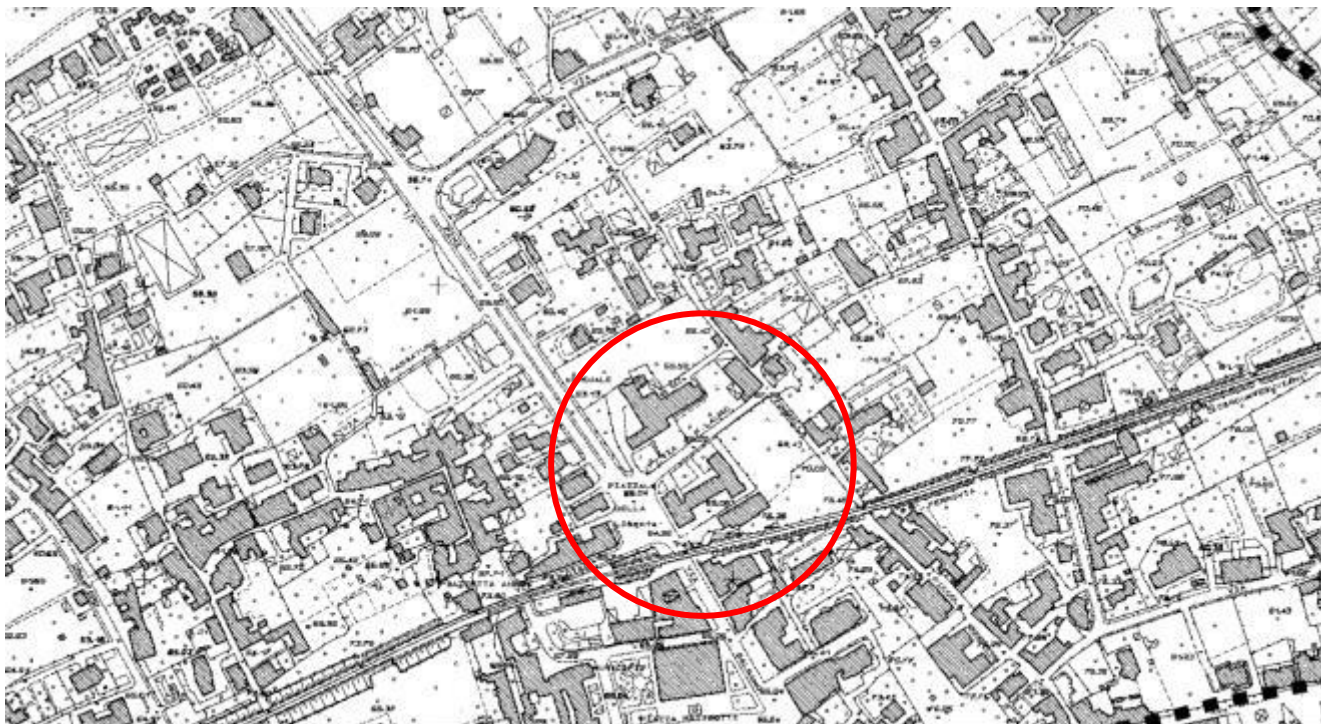
La normativa del Piano Regolatore Generale deve:

- per la zona "A" prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati, consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- per la zona di "rispetto ambientale":
 - impedire nuova edificazione privata;
 - consentire, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente "zona territoriale 1b" per l'edilizia esistente a tutto il 1955;
 - consentire, qualora la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A", interventi pubblici per la realizzazione di

scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

4. PIANO REGOLATORE GENERALE (2002)

Il Comune di Sant'Agnello è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 805 del 19/07/2005.



Estratto tavola PRG "Cartografia aerofotogrammetria" scala 1: 5000



Estratto tavola PRG "Cartografia aerofotogrammetria" scala 1: 2000

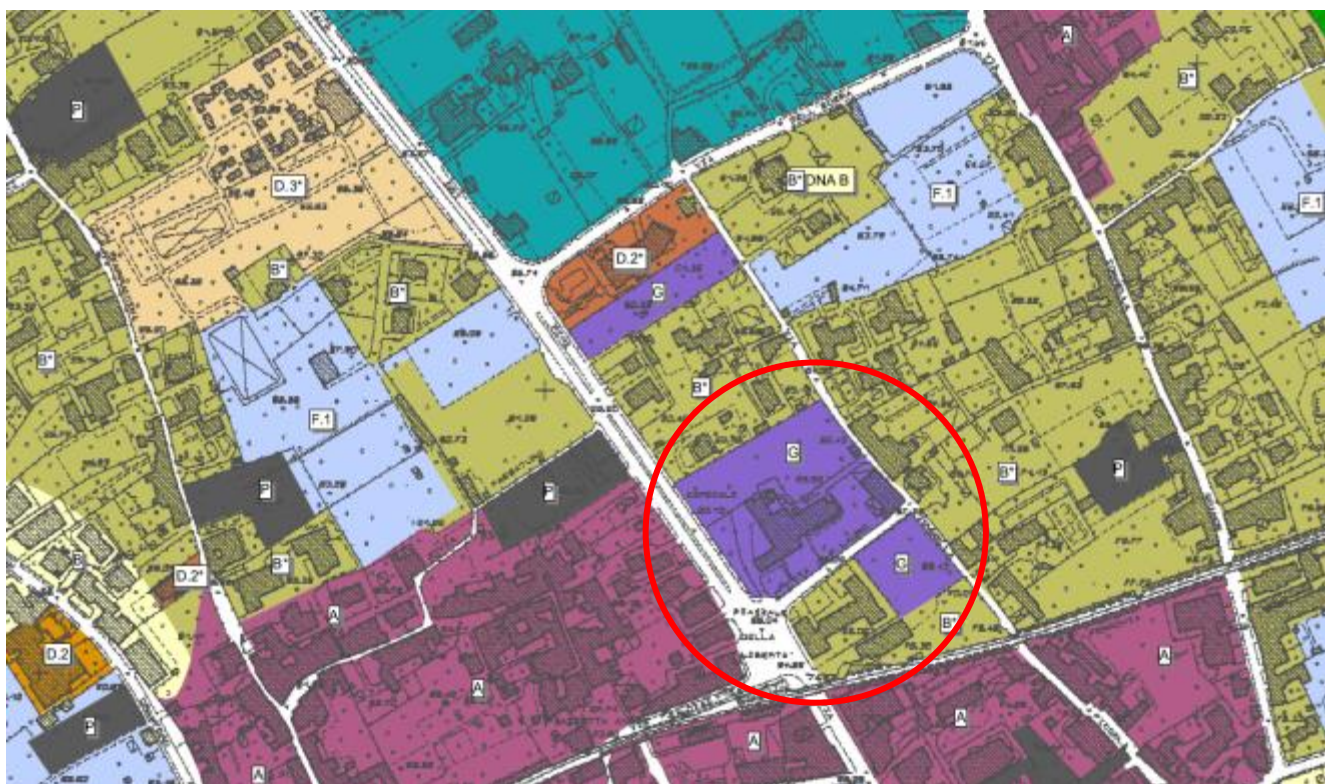


Estratto tavola PRG "Rete stradale e toponomastica"



Estratto tavola PRG "Piano urbanistico territoriale"

Zona 2 - Tutela degli insediamenti antichi accentrati



Estratto tavola PRG "Piano Regolatore Generale 2002"

ZONA G

G - attrezzature di interesse comune (pubbliche e/o private)

ZONA P

P - attrezzature di parcheggio

NTA - ARTICOLO 57 - ZONE G - IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI SOCIALI – (ZONA P.U.T. 2 – 4 - 6)

Comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse comune già esistenti o da realizzare ed attrezzature di servizi sociali esistenti o da realizzare con iniziativa pubblica e/o privata.

Le attrezzature di servizi sociali e di interesse comune sono articolate nelle seguenti categorie:

- Religiose (chiese e annessi parrocchiali, santuari conventi e simili, ecc);
- sociali e culturali (centri sociali, centri culturali biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, sedi per mostre, sale d'ascolto e simili, centri multimediali ecc.);
- sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura, poliambulatori, centri termali, case di riposo per anziani, ecc.)
- amministrative e direzionali (uffici pubblici, uffici statali, giudiziari, postali, centri congressuali di uso pubblico, ecc.);
- servizi pubblici (impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche quali elettricità, telefonia, telecomunicazioni, n.u., trasporti pubblici, attività mercatali, protezione civile, meeting-point turistici, isole ecologiche, impianti per il ricovero di animali in genere, ecc.)

In tali zone il P.R.G. si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dell'Indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 1,50 (uno e cinquanta) mq mc/mq. per le nuove costruzioni, includendo nelle cubature realizzabili, quei già eventualmente esistenti nell'area.

L'altezza massima degli edifici sarà di ml. 7,50 (sette e cinquanta) fuori terra a condizione che gli edifici siano comunque compatibili con le caratteristiche ambientali e non interferiscano con le visuali prospettiche di eventuali insediamenti antichi di cui alla zona A.

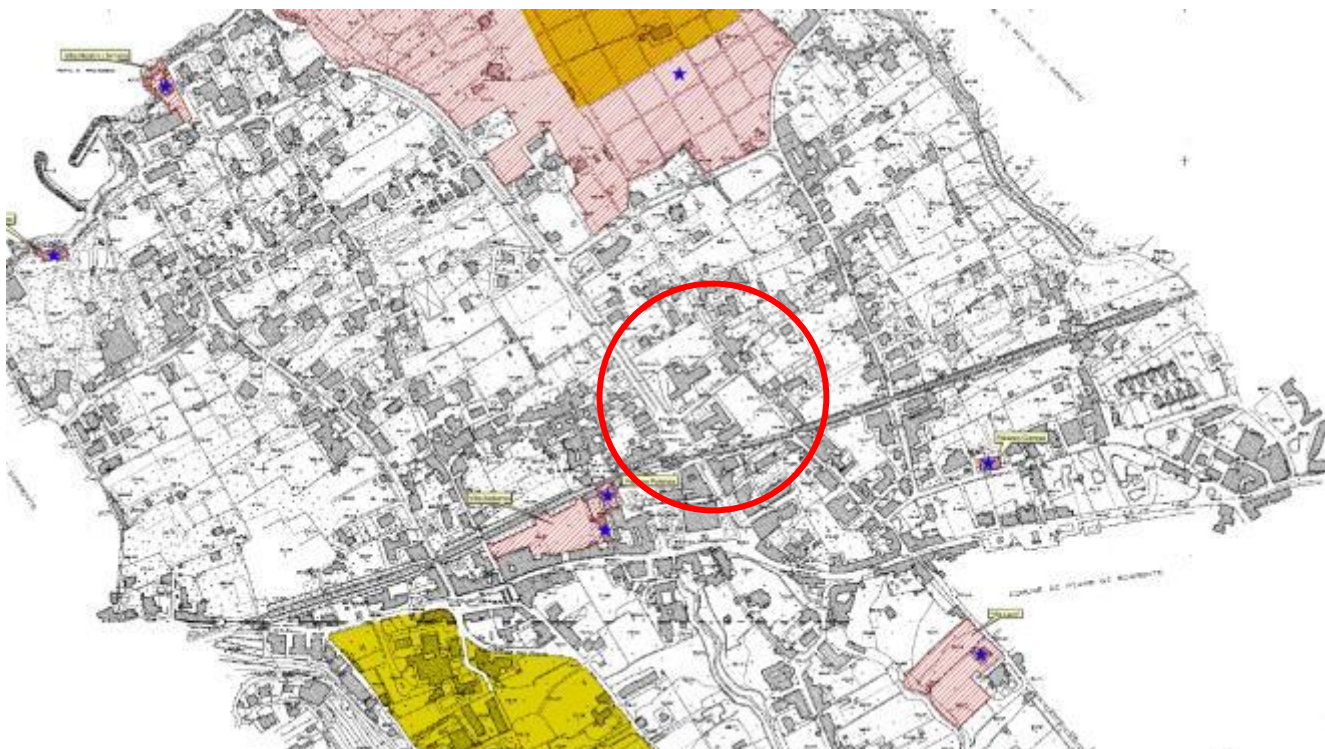
Sono ammessi piani seminterrati ed interrati da adibirsi ad impianti tecnologici o ad area di parcheggio, nonché, a servizio degli impianti, attrezzature per il gioco ed il tempo libero, percorsi pedonali e spazi di sosta, manufatti leggeri anche coperti del tipo padiglioni temporanei ovvero stagionali di facile rimozione, chioschi, servizi igienici, bouvette, ecc.

Le distanze dai confini e dai fabbricati dovranno essere pari a quelle stabilite all'art. 4 delle presenti norme tecniche di attuazione.

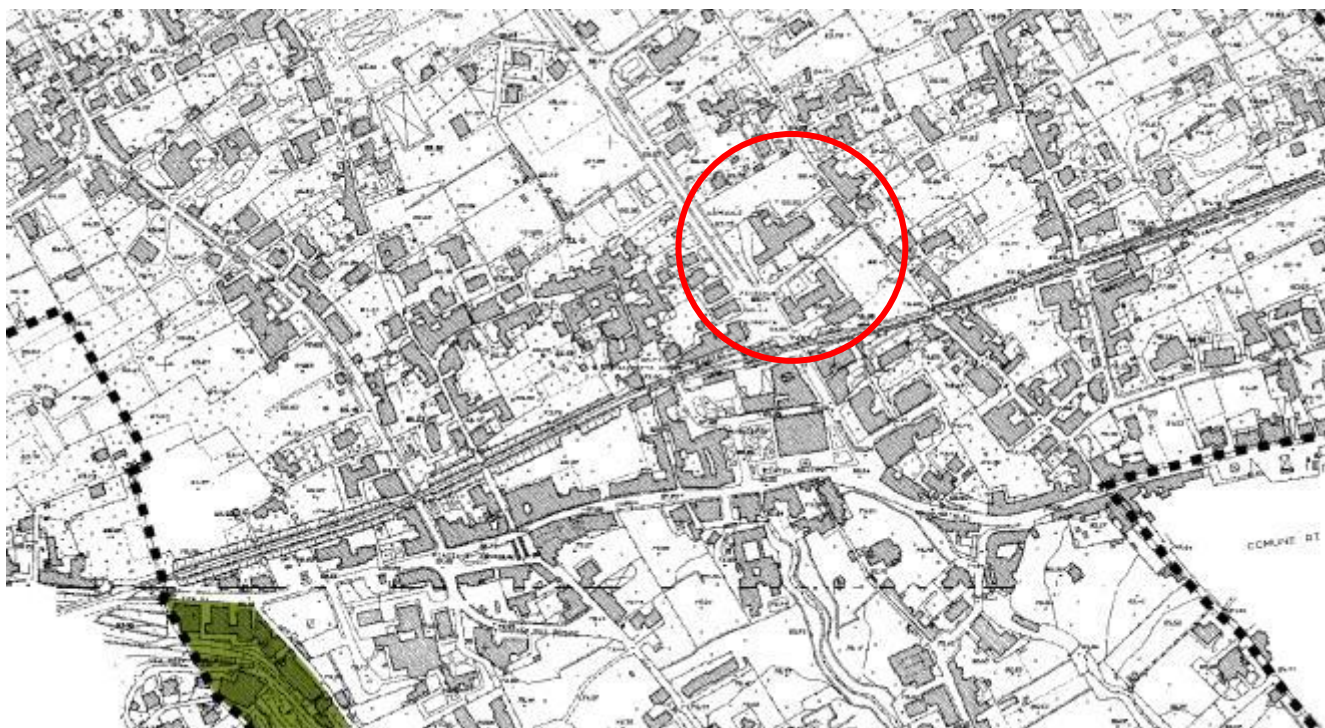
Ai fini dell'attuazione degli interventi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al successivo art. 64.

Per gli edifici esistenti è consentita, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo nonché la ristrutturazione edilizia, e solo nel caso di attrezzature pubbliche di interesse comune non ricadenti in Z.T. 2 del P.U.T., la sostituzione edilizia con un incremento del 15% della cubatura esistente a condizione che le nuove fabbriche abbiano un'altezza non superiore a quelle preesistenti.

Nel caso di iniziativa privata i relativi permessi di costruire sono subordinati alla stipula di Convenzione che dovrà fissare le modalità di attuazione ed esecuzione degli interventi, di assunzione degli oneri di urbanizzazione da parte dei privati ed i criteri per concordare con il Comune eventuali agevolazioni per l'utilizzazione delle attrezzature da parte dei residenti nel Comune.



Estratto tavola PRG “Aree di interesse archeologico e Vincolo ex L 1089-39”



Estratto tavola PRG “Vincolo Idrogeologico”

Vincolo idrogeologico



Estratto tavola PRG" Piano della Compatibilità Territoriale-Paesistica"

Zona 3 urbanizzata / subzona 3 1

NTA - ARTICOLO 68 - NORME DI SICUREZZA GEO-SISMICA –

Nell'ambito del territorio comunale, ogni intervento dovrà essere preceduto dalle indagini geologiche e geotecniche previste dalla normativa vigente.

In tal caso le indagini geologiche e geotecniche saranno finalizzate anche alla definizione dei rischi specifici indicati nella carta della franosità per ciascuna zona, come di seguito riportato:

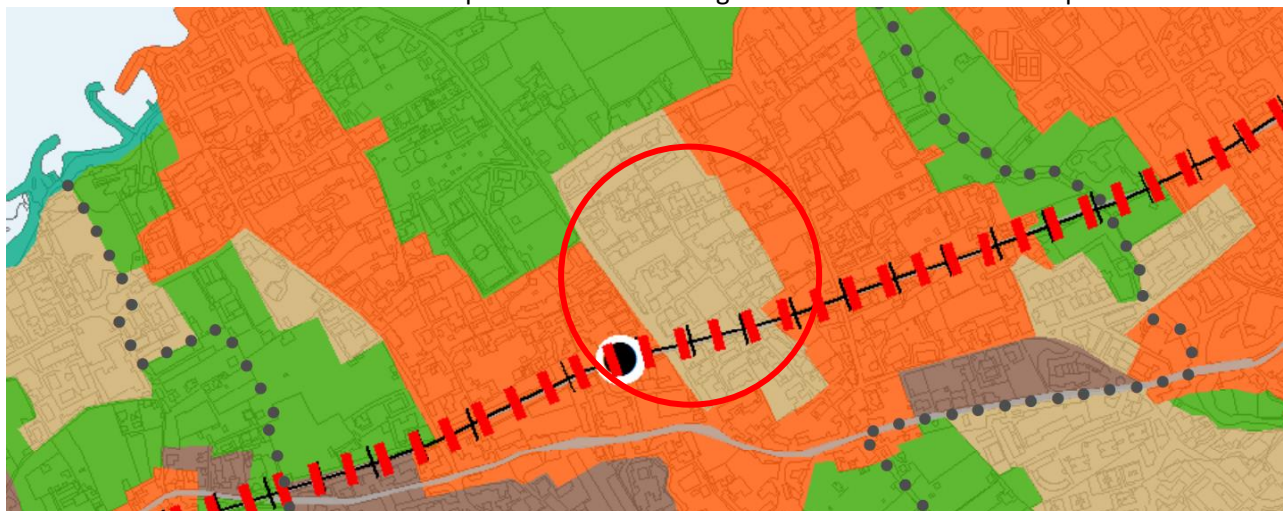
AREA	ZONA	DEFINIZIONE	INDAGINI
Area stabile	Zona tipo	Area con caratteristiche geolitologiche e morfologiche sufficienti a garantire la stabilità	Quelle previste dal D.M. 11 Marzo 1988 (G.U. n. 127 del 01.06.88)
	Zona prossima a forre od a falesie tufacee		Indagini supplementari atte ad individuare la presenza di possibili cavità sotterranee
	Zona sottoposta a versanti calcarei		Indagini supplementari atte a valutare i rischi derivanti da possibili colate rapide della coltre vegetale e piroclastica e/o rotolio di blocchi lapidei.
Area ad incerta stabilità e/o potenzialmente instabile	Zona tipo	Area che, per le caratteristiche geolitologiche e morfologiche, è potenzialmente predisposta a possibili fenomeni franosi	L'indagine geologica e geotecnica sarà finalizzata alla definizione puntuale della stratigrafia del sottosuolo e delle caratteristiche tecniche dei terreni almeno fino alla profondità di venti metri dal piano di campagna. Saranno valutate le condizioni di stabilità derivanti dall'interazione tra terreno e strutture di fondazione. Le indagini saranno estese alle zone circostanti per valutare le caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche della zona nel cui contesto si interviene
	Zona sottoposta a versanti instabili		Indagini supplementari atte a valutare i rischi derivanti da possibili colate rapide della coltre vegetale e piroclastica e/o rotolio di blocchi lapidei.
	Zone prossime a nicchie di distacco ed a cumuli di frana		Indagini supplementari atte a valutare l'entità di un possibile arretramento della nicchia di distacco e/o della rimobilizzazione del cumulo di frana
Area instabile	Zona tipo	Area con caratteristiche geolitologiche ed idrogeologiche tali da non garantire condizioni di stabilità	Qualunque intervento dovrà essere preceduto dal risanamento idrogeologico delle aree dissestate. Le indagini geologiche e geotecniche, oltre quanto previsto dalla vigente normativa, dovranno essere finalizzate alla ulteriore e particolareggiata definizione della tipologia e dell'entità del dissesto nonché alla progettazione di opere di bonifica
	Aree instabili per movimenti di massa		
	Aree instabili per fenomeni legati alla evoluzione morfologica dei versanti		

5. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, introdotto nella legislazione nazionale dall'art.15 della L.142/90 e i cui compiti sono stati in seguito sanciti dal D.Lgs.112/98 e dettagliatamente disciplinati dalla L.R. n. 16/2004, è un atto di programmazione e pianificazione territoriale complessiva e costituisce l'anello di congiunzione tra gli indirizzi programmatici regionali e sovraregionali e le indicazioni di dettaglio sull'assetto urbano stabilite nei piani di livello comunale.

L'Amministrazione Provinciale di Napoli ha in itinere il procedimento di formazione del PTCP, avviato con la delibera di G.P. n.1091 del 17/12/2007.

La Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 della LR n.16/2004, con le Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 e n. 75 del 29 aprile 2016.



Estratto Tavola P06-7 - Disciplina del territorio _ Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)

L'area di intervento è classificata come: art. 52 Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale

Articolo 52 – Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale

1. Nelle Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale le trasformazioni previste dai PUC, articolate anche per sottozona, dovranno essere finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente, nonché alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, configurando gli interventi di ristrutturazione urbanistica e completamento come occasione per ridisegnarne e qualificarne l'assetto.

2. A tali fini la nuova edificazione, ed in particolare quella residenziale, deve essere prevista all'interno di una strategia di consolidamento dell'impianto urbano e di incremento della dotazione di servizi ed attrezzature, nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive dell'esistente e di rafforzarne le relazioni con il contesto urbano.

3. Le disposizioni degli strumenti urbanistici generali devono evitare la dilatazione delle zone edificate puntando prioritariamente alla ricucitura del costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con l'edificato esistente, definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani.

4. Gli interventi di integrazione edilizia devono essere improntati a criteri di sostenibilità ambientale assicurando un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili (con l'applicazione di parametri massimi, l'idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati, ecc.) e incentivando l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, nonché assumendo la riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – le attrezzature e la rete di percorsi e piazze – come elemento strutturante sotto il profilo spaziale e funzionale.

5. I PUC devono promuovere la riqualificazione dei comparti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e produttive valutandone la caratterizzazione funzionale più appropriata e la

collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione all'interno di aree attrezzate delle attività incompatibili con i tessuti residenziali o collocate in sedi improprie. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dalla rilocalizzazione delle predette attività.

6. Per la riqualificazione delle aree industriali esistenti e per la progettazione delle nuove "aree attrezzate" per la produzione di interesse locale, i PUC recepiscono gli indirizzi di cui all'articolo 71- Indirizzi per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.

7. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati all'interno di strategie di pianificazione urbanistica complessiva finalizzando il riuso ad un'azione di riqualificazione dell'area interessata, valutando in particolare gli effetti urbanistici delle nuove destinazioni sul contesto e le eventuali priorità per destinazioni volte all'incremento della dotazione di attrezzature pubbliche, nonché finalizzando il riuso a forme di "risarcimento ambientale" destinando a verde pubblico una quota dei suoli. Gli interventi di riuso di aree ed edifici dismessi dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 78.

8. La promozione di interventi di riqualificazione deve essere estesa anche alle aree in cui sono presenti funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.).

9. La pianificazione comunale deve essere finalizzata alla realizzazione di interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente determinati nell'ambito del dimensionamento del PUC, coniugando tale finalità con gli obiettivi di riorganizzazione, consolidamento e riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché di miglioramento del paesaggio urbano, prevedendo, pertanto, anche interventi di ristrutturazione urbanistica delle zone già edificate sulla base dei criteri indicati per le zone urbane con impianto incompiuto di cui alla lettera c) del comma 9 del precedente articolo 51.

10. Nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale devono essere incluse tra le aree trasformabili.

11. Nelle aree di cui al presente articolo la disciplina urbanistica generale deve disporre:

- a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti;
- b) il prioritario riuso delle aree e degli immobili dismessi e la riorganizzazione delle zone edificate esistenti al fine di ridurre l'impegno di suolo;
- c) la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate. Nell'ambito di tali interventi la pianificazione comunale, al fine di incentivare la riqualificazione di interi comparti, può riconoscere ai proprietari di edifici esistenti per i quali è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, un incremento del volume realizzabile nella misura massima del 30% di quello demolito, nei limiti del dimensionamento complessivo del PUC.
- d) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie private;
- e) la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree incolte di cui al successivo articolo 54;
- f) un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri identitari;
- g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;
- h) la localizzazione delle sedi dei servizi di base in funzione dell'accessibilità pedonale;
- i) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l'articolazione della rete del trasporto pubblico ed in continuità con gli insediamenti preesistenti;
- j) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell'ambito della ristrutturazione urbanistica, degli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30 mq/mq;
- k) la conservazione delle aree agricole urbane, di cui al successivo articolo 54, per una estensione non inferiore al 30% di quella attuale. Negli interventi di riorganizzazione e di nuova urbanizzazione si deve evitare la saldatura tra gli abitati dei diversi comuni;
- l) il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale tra il contesto agricolo e le adiacenti zone urbanizzate e da urbanizzare;

m) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire idonee procedure e modalità per il trasferimento. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dal trasferimento delle predette attività.

n) la realizzazione di parcheggi scambiatori;

o) la realizzazione o l'incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili.

12. Per la realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché per gli interventi sulla rete stradale i PUC devono osservare le disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti per la connettività territoriale, delle presenti norme.

13. I PUC devono contenere, inoltre, indirizzi e criteri relativi alla qualità architettonica delle costruzioni, prescrivendo altresì l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica, ed ai caratteri delle sistemazioni esterne degli spazi pubblici e privati; tali disposizioni devono riguardare sia gli interventi sul tessuto urbanistico e sul patrimonio edilizio esistenti sia gli interventi di nuova edificazione.

13 bis. Al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano policentrico, i Comuni che dimostrino che le aree del presente articolo 52 presentino sia le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 50, che quelle di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 53, possono chiedere l'attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo articolo 53.

Articolo 80 – Adeguamento dei piani urbanistici comunali

1. I Comuni procedono, entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Piano, all'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP. Per i comuni che alla predetta data risultano essere ancora sprovvisti di Piano Urbanistico Comunale, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 3 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5 del 4 agosto 2011.

1 bis. Per i Comuni compresi nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, introdotto con la legge regionale 35/1987, continuano ad applicarsi le disposizioni ed i limiti previsti dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla legge regionale 35/1987, fermo restando che in sede di dichiarazione di coerenza alle previsioni del PTCP, in caso di contrasto tra disposizioni, prevalgono le disposizioni del PUT.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma la Provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida del comune inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo a mezzo di commissari ad acta ponendo a carico del Comune la relativa spesa.

3. Su motivata richiesta del Consiglio comunale, la Giunta Provinciale può concedere, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Soppresso.

5. Soppresso.

6. I Comuni compresi nella zona a rischio vulcanico dell'area vesuviana provvedono all'adeguamento dello strumento urbanistico generale vigente, di cui al precedente comma 1, attuando anche quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21.

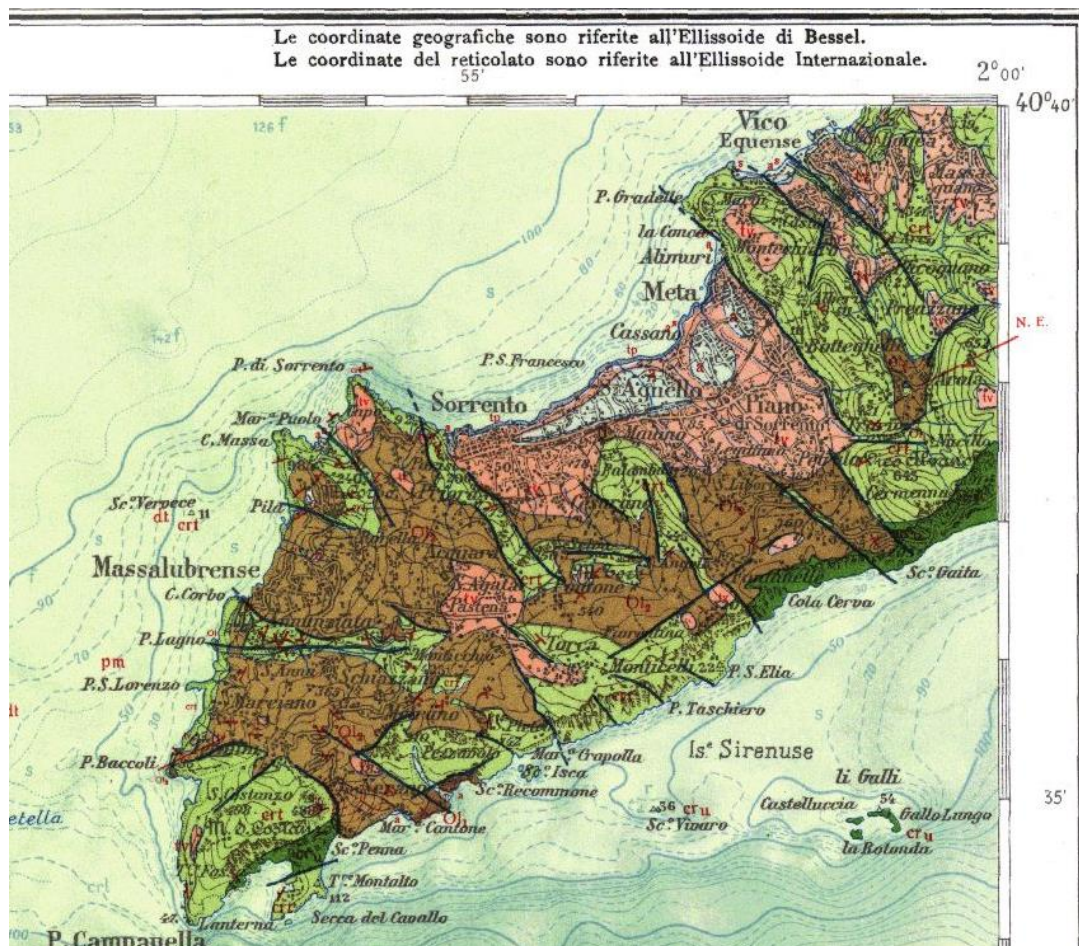
7. Soppresso.

6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO: GEOMORFOLOGIA

- Quota altimetrica: 64-72 m s.l.m.
- Contesto geomorfologico: l'area si trova a circa 600 m dal mare, in un'area che ricade nel centro storico quindi in area urbanizzata, con elevata viabilità e modeste aree a parcheggio.
- Forme riconoscibili: Tutte le linee di drenaggio provengono dalla zona collinare retrostante la piana e dai fianchi dei rilievi laterali, dove incidono rocce calcaree e arena-ceo-marnose per poi approfondirsi nelle fasce detritico-colluviali accumulate alla base dei versanti e successivamente si incastrano nei

depositi vulcanici nel tratto terminale. Il forte e rapido approfondimento dei solchi fluviali, alimentati da sparute sorgenti e con un discreto ruscellamento in alveo solo durante i periodi piovosi, è dovuto al fattore di una roccia tufacea è molto erodibile;

- CARTA GEOLOGICA – Regione Campania - Assessorato al governo del Territorio - Settore Accordi di Programma Pianificazione Territoriale Regionale – Sit

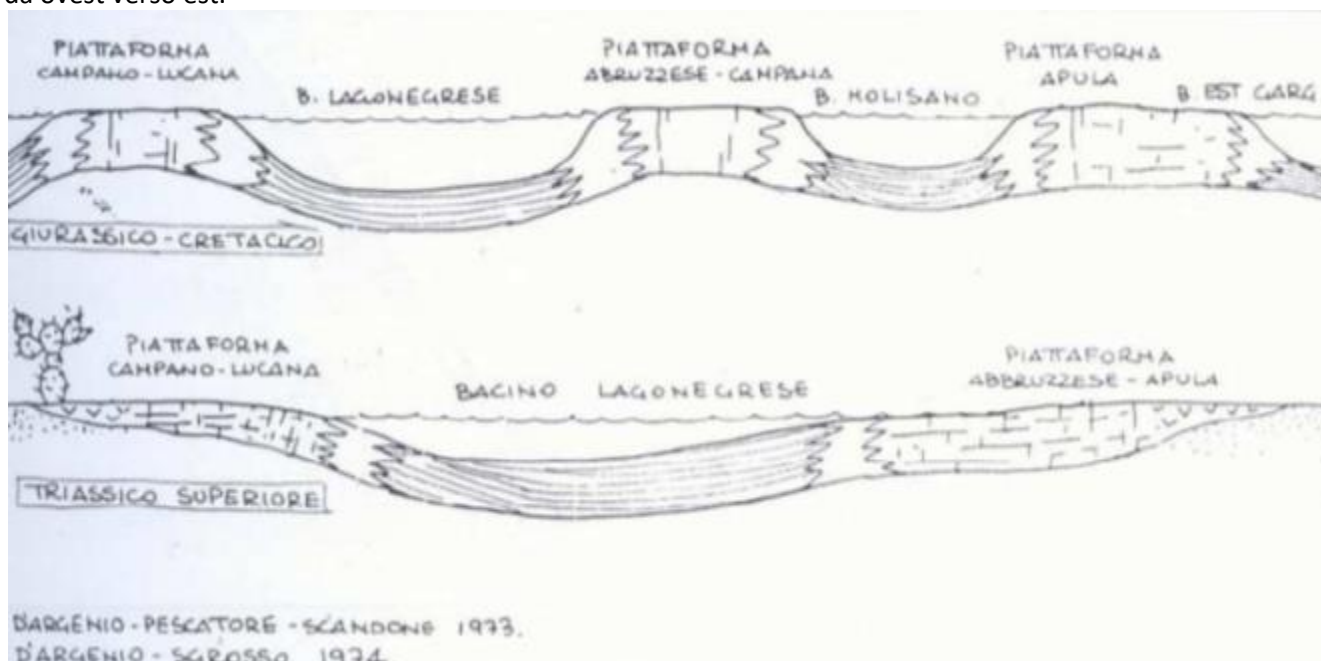


Estratto "CARTA GEOLOGICA" Regione Campania – foglio 196 scala 1:100.000

La penisola sorrentino - amalfitana rappresenta un alto strutturale, disposto in direzione sud – ovest / nord – est trasversalmente alla catena appenninica, separando il Golfo di Salerno da quello di Napoli e dalla piana Campana. Costituisce, inoltre, il prolungamento verso il mare della dorsale dei Monti Lattari. La natura geologica e la storia tettonica della penisola ne hanno fortemente condizionato l'attuale morfologia. La dorsale è rappresentata da una struttura monoclinale immergente verso nord – ovest, dislocata da un sistema di faglie disposte a gradinata, sub parallela alla dorsale sorrentina e che lo delimitano su entrambi i versanti. Questa struttura ha determinato una differente pendenza dei due versanti: quello nord occidentale è caratterizzato da pendii dolci e poco inclinati mentre quello sud orientale da alte scarpate e pendii molto ripidi. Procedendo, inoltre, dai Monti Lattari verso sud-ovest le quote dei rilievi sono sempre più basse. Tale configurazione è stata determinata da alcuni sistemi di faglie dirette che hanno segmentato in blocchi la dorsale sorrentina, determinando il loro abbassamento verso ovest.

6.1 GEOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA

L'area indagata ricade geologicamente all'interno dell'Appennino Campano – Lucano. Vi affiorano essenzialmente i depositi carbonatici di età mesozoica, riferibili all'unità paleogeografica della piattaforma Campano – Lucana, parzialmente ricoperti da terreni miocenici e depositi quaternari. La Catena Appenninica è formata da una serie di elementi tettonici impilati. In letteratura D'Argenio et alii, 1973 (fig. 2.2) e 1986, Ippolito et alii, 1975, Brancaccio et alii, 1979 propongono uno schema che raggruppa gli elementi tettonici in tre principali gruppi stratigrafico - strutturali con fronti di accavallamento che risultano più recenti spostandosi da ovest verso est.



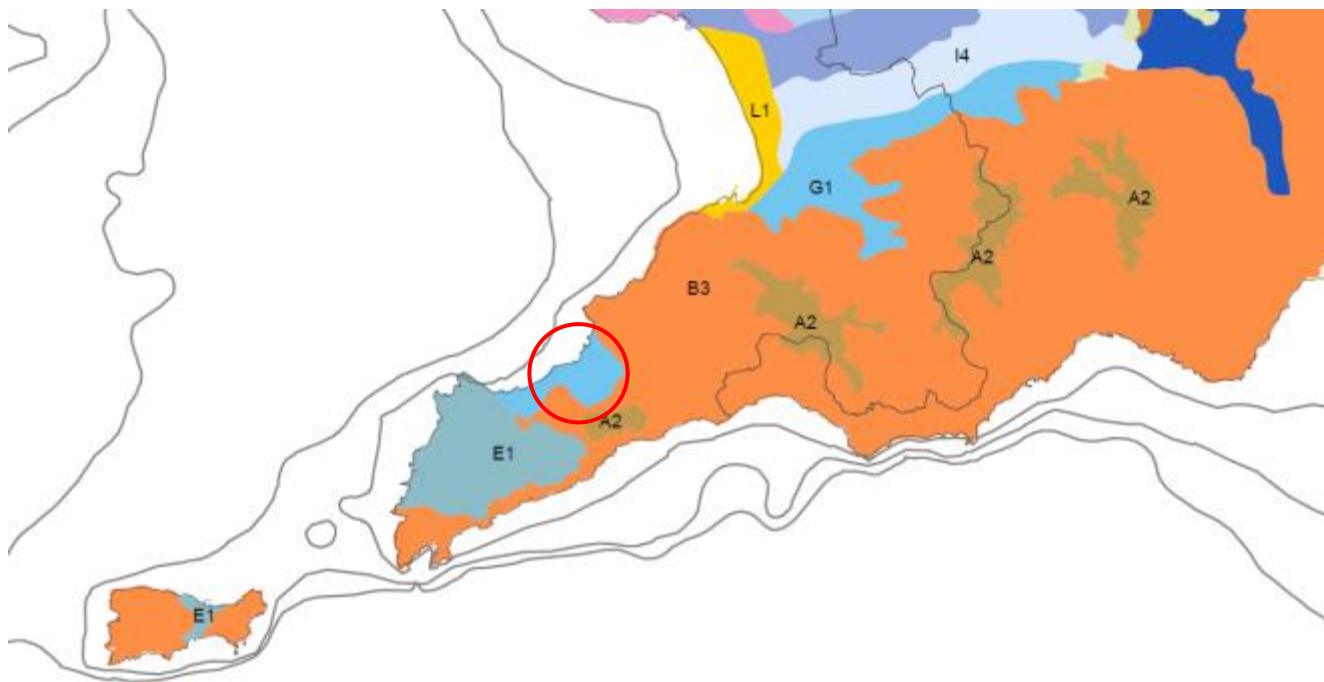
Schema paleogeografico, estratto da D'Argenio et alii (1973)

Il primo gruppo stratigrafico - strutturale deriva dalla deformazione dei domini paleogeografici più esterni (Bacino Molisano, Piattaforma Abruzzese-Campana, Bacino di Lagonegro). Il secondo deriva dalla deformazione di due grandi domini paleogeografici: il Bacino di Lagonegro e la Piattaforma Campano-Lucana. Fanno parte di questo gruppo le seguenti unità geologiche: Unità Lagonegrese superiore, Unità Monti della Maddalena, derivante dal margine orientale della Piattaforma carbonatica Campano-Lucana, Unità del Monte Foraporta, Unità Alburno-Cervati e Unità Capri-Bulgheria-Verbicaro. Il terzo gruppo stratigrafico - strutturale è costituito da elementi derivanti dalla deformazione dei domini paleogeografici ubicati ad occidente della Piattaforma carbonatica Campano-Lucana. Nell'area della penisola sorrentina, affiorano le successioni carbonatiche appartenenti all'Unità Alburno - Cervati. Quest'unità è costituita da circa 4000 metri di rocce carbonatiche comprese tra il Trias ed il Miocene. Sono presenti, in particolare, depositi che vanno dal Giurassico medio al Cretaceo superiore, caratterizzati da calcari, calcari dolomitici e subordinatamente da dolomie. Costituiscono la struttura della penisola sorrentina affiorando in corrispondenza dei principali rilievi morfologici.



Schema geologico dell'Appennino campano – lucano. 1: depositi clastici plio – quaternari e vulcaniti quaternarie; 2: depositi miocenici; 3: unità liguridi; 4: carbonati meso – cenozoici della Piattaforma Appenninica; 5: unità lagonegresi; 6: carbonati meso – cenozoici della Piattaforma Apula; 7: fronte di sovrascorrimento della catena; 8 Edifici vulcanici

Sul substrato carbonatico poggiano, in contatto stratigrafico o tettonico, i depositi miocenici. La successione miocenica è caratterizzata da calcareniti seguite da arenarie grossolane stratificate e da argille. Il loro affioramento è rilevabile soprattutto sul versante nord occidentale della dorsale sorrentina. A copertura dei terreni di origine marina vi sono sedimenti piroclastici depositatisi a seguito dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei e di Somma – Vesuvio. Questi depositi, accumulatisi in varie epoche storiche, si rilevano parzialmente sui rilievi calcarei dove, pedogenizzati, rappresentano la coltre di terreno vegetale e in modo dominante nell'area della Piana di Sorrento dove la depressione strutturale (graben) preesistente è stata colmata dai prodotti delle attività eruttive dei vulcani campani. Vi si rilevano due litotipi principali: le Piroclastiti sciolte rimaneggiate e il Tufo Grigio Campano.



Estratto "SISTEMI TERRE" Regione Campania - Assessorato al governo del Territorio - Settore Accordi di Programma Pianificazione Territoriale Regionale – Sit

 G1 - Pianura pedemontana dei rilievi calcarei

6.1.1 Aspetti idrologici e idrogeologici



Estratto "COMPLESSI IDROGEOLOGICI" Regione Campania - Assessorato al governo del Territorio - Settore Accordi di Programma Pianificazione Territoriale Regionale – Sit

 5. Complesso delle piroclastiti da caduta
 6. Complesso delle piroclastiti da flusso

6.1.2 *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

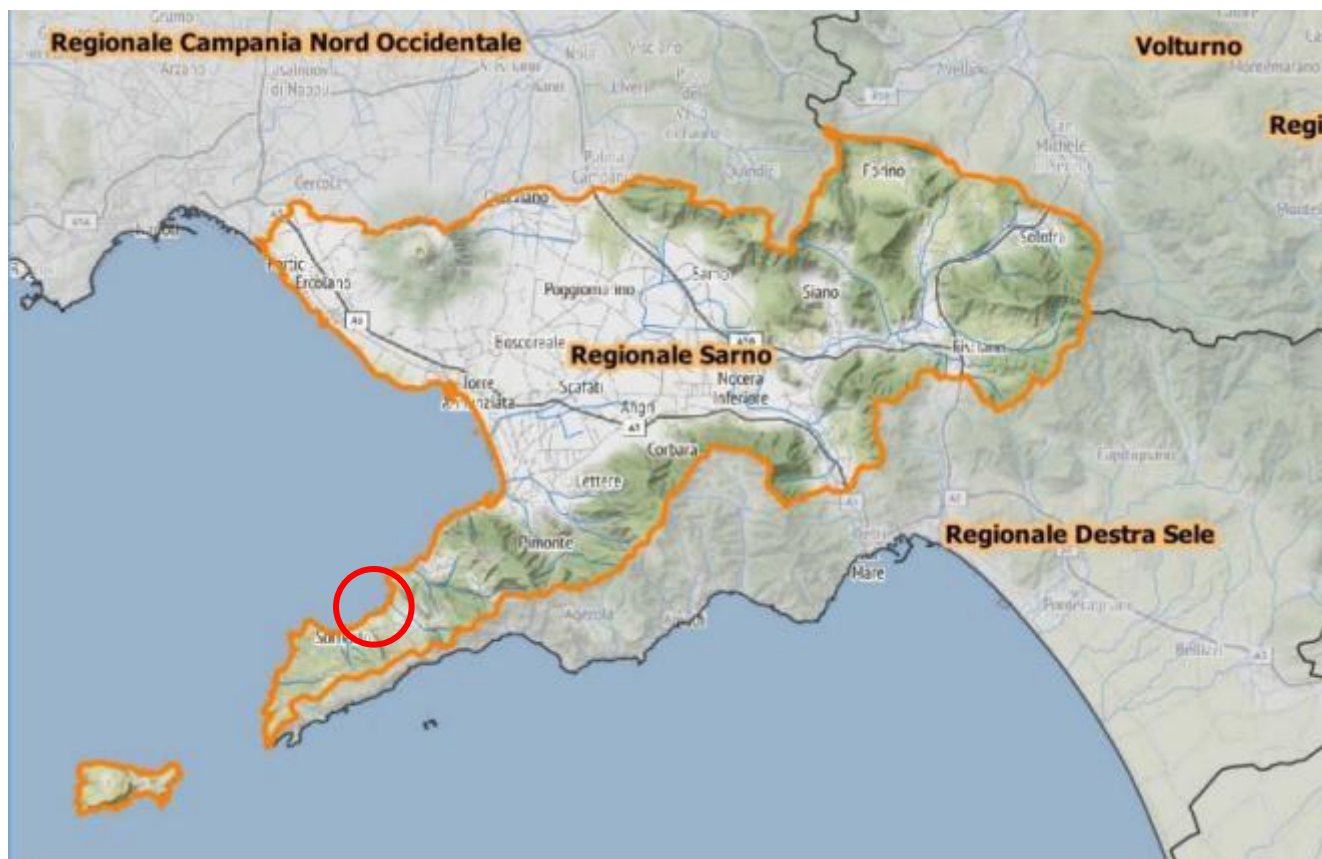
Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela qualitativa-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

6.1.3 Caratteristiche generali della UoM ITR154 – Regionale Sarno

L'area di intervento ricade all'interno dell'unità geografica di riferimento UoM ITR154 – Regionale Sarno.



Planimetria UoM ITR154 – Regionale Sarno

6.1.4 Piano di gestione del rischio di alluvioni

(Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 152/2006, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010, D.Lgs. 219/2010)

Il Primo Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico Appennino Meridionale PGRA DAM è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, è stato approvato dal Comitato Istituzionale Integrato in data 3 marzo 2016. Con l'emanazione del DPCM in data 27/10/2016 si è concluso il I ciclo di Gestione.

La Direttiva 2007/60/CE (cd. Direttiva alluvioni) derivata dalla più generale Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ha introdotto il concetto di un quadro per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità. Tale Direttiva, nell'incipit, recita: "Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche della Comunità. Alcune attività umane (come la crescita degli insediamenti umani e l'incremento delle attività economiche nelle pianure alluvionali, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica del suolo a causa dei suoi vari usi) e i cambiamenti climatici contribuiscono ad aumentarne la probabilità e ad aggravarne gli impatti negativi. Ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, connesse con le alluvioni, è possibile e auspicabile ma, per

essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico.”

La direttiva alluvioni è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010, che ha introdotto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), da predisporre per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell'art. 64 del D.Lgs. 152/2006, contiene il quadro di gestione delle aree soggette a pericolosità e rischio individuate nei distretti, delle aree dove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni e dove si possa generare in futuro, nonché delle zone costiere soggette ad erosione.

Le due direttive europee evidenziano l'approccio integrato della gestione che si fonda su alcuni pilastri:

- l'unità geografica di riferimento caratterizzata da un'ampia porzione di territorio raggruppante più bacini individuata come distretto idrografico;
- la pianificazione ai fini e per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di acque; nonché la pianificazione per la gestione e la riduzione del rischio da alluvioni che la direttiva 2007/60/CE introduce (codificando, disciplinando ed ampliando quanto già contenuto nella legge 183/89);
- l'individuazione dei soggetti a cui è demandata la redazione dei piani.

6.1.5 Topografia, geologia e uso del suolo

Il bacino del fiume Sarno è costituito da un articolato sistema di incisioni naturali ed artificiali, queste ultime realizzate a partire dal 1600 per consentire la bonifica dell'agro sarnese nocerino, che raccoglie le acque alte di un più contenuto ambito montano che comprende i versanti dei Monti di Sarno, dei Monti Picentini e di parte dei Monti Lattari. Sono individuabili sette sottobacini principali afferenti ad altrettanti corsi d'acqua dalla cui confluenza si originano e si compongono le aste del torrente Solofrana, dell'Alveo Comune Nocerino e del fiume Sarno propriamente detto, per una lunghezza complessiva di circa 30 km.

I principali corsi d'acqua, l'idrografia e le zone litoranee

Nell'ordine, da est verso ovest, si incontrano:

- il bacino dell'alta valle del torrente Solofrana (asta principale circa 9 km);
- il bacino del Rio Laura (asta principale circa 4 km);
- il bacino del torrente Calvagnola (asta principale circa 5 km);
- il bacino del torrente Lavinaro (asta principale circa 6 km);
- il bacino del torrente Lavinaio (circa 8 km);
- il bacino del torrente Cavaiola (asta principale circa 7 km);
- il bacino dell'alta valle del fiume Sarno (asta principale circa 5 km).

L'asta valliva del torrente Solofrana, interamente artificiale, segue l'omonimo tratto montano e si origina a valle della confluenza del Rio Laura e del torrente Calvagnola; essa procede, per circa 13 km, ricevendo, in destra, il torrente Lavinaro ed, in sinistra, il torrente Lavinaio. In corrispondenza dell'abitato di Nocera Inferiore riceve, ancora in sinistra, il contributo del torrente Cavaiola, dando origine all'asta artificiale dell'Alveo Comune Nocerino; questo procede pensile, per circa 8 km, fino all'immissione nel fiume Sarno dove riceve il contributo proveniente dall'alta valle dello stesso. Il fiume Sarno procede regimato fino alla foce per ulteriori 10 km.

Il sistema Solofrana – Alveo Comune Nocerino – Sarno è prevalentemente artificiale e pensile sulla campagna ed assolve, principalmente, alla funzione idraulica di smaltimento verso il mare delle sole acque alte e degli scarichi di troppo pieno a servizio delle reti di drenaggio urbano dei territori interessati. Le acque basse, laddove non drenate direttamente dal sistema principale, sono, invece, intercettate da un sistema di controfossi, in destra ed in sinistra delle strutture arginali, aventi recapito nel fiume Sarno a valle della traversa di Scafati, unica

opera di sbarramento presente nel bacino. Lungo il sistema sono presenti due vasche di laminazione in linea in località Pandola e Cicalesì, rispettivamente, a monte del tratto canalizzato del torrente Solofrana e dell'Alveo Comune Nocerino. E' presente, inoltre, uno scolmatore per l'allontanamento dei contributi di piena verso il sistema dei controfossi.

Al bacino idrografico del fiume Sarno si associa anche la conca endoreica di Forino e la relativa rete di drenaggio avente recapito nell'inghiottitoio carsico in località Celzi.

Un gran numero di vasche di laminazione/assorbimento è presente, a chiusura dei principali bacini montani, per limitare o sconnettere i contributi verso le aste vallive.

Il versante meridionale ed orientale del Vesuvio, sebbene recapitante in vasche o lungo percorsi non regimati, può ritenersi indirettamente recapitante nel fiume Sarno.

Principali tipologie di inondazioni ed eventi storici

Le tipologie di alluvioni e identificate in funzione delle criticità riscontrate sul territorio. Sono riconducibili ai seguenti fenomeni:

- crisi idraulica concentrata o diffusa;
- flussi iperconcentrati;
- inondazione per mareggiata.
- Il reticolo della UoM è in parte costituito da canali a carattere torrentizio; pertanto i fenomeni alluvionali sono sovente collegati ai ridotti tempi di risposta dei bacini ed alle loro esigue estensioni.

Per approfondire l'argomento si veda il seguente link:

<https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/pdg-alluvioni-menu>.

6.1.6 Piano di gestione acque

(Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09)

Il Piano di Gestione Acque è stato adottato il 17 dicembre 2015 e approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale Integrato.

Definizione e competenze

La Direttiva Quadro sulle Acque – WFD (Direttiva 2000/60/CE), istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di risorse idriche, per la protezione di quelle superficiali interne, transizione, costiere e sotterranee, al fine di assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità, attraverso il coinvolgimento delle parti interessate e l'opinione pubblica. Come previsto dalla normativa, Il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale ha approvato il primo piano di gestione (2010 / 2013) nel 2010 – giusto DPCM 04 aprile 2013. L'azione di aggiornamento nel suo insieme è stata improntata all'attuazione della strategia di governo delle acque impostata con il I ciclo di Piano. Tale azione è mirata, in accordo con quanto condiviso dalle Regioni del Distretto nel Documento Comune d'Intenti, ad un governo della risorsa idrica che sia organico e coordinato su base distrettuale, pur nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori regionali. Tale aggiornamento ha fatto «corpo» nel Piano di Gestione Il fase che è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016. Nell'ambito dello sviluppo del piano, e della necessaria organizzazione su macro scala, al fine di ottimizzare e razionalizzare il percorso, sono stati organizzati in sede governativa (presso il MATTM) numerosi gruppi responsabili di azioni di attuazione del Piano tra cui:

- Monitoraggio dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici;
- Monitoraggio degli usi della risorsa;
- Definizione del DMV per l'intero distretto;

- Definizione del bilancio idrico-idrologico;
- Definizione giusto prezzo dell'acqua

6.1.7 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

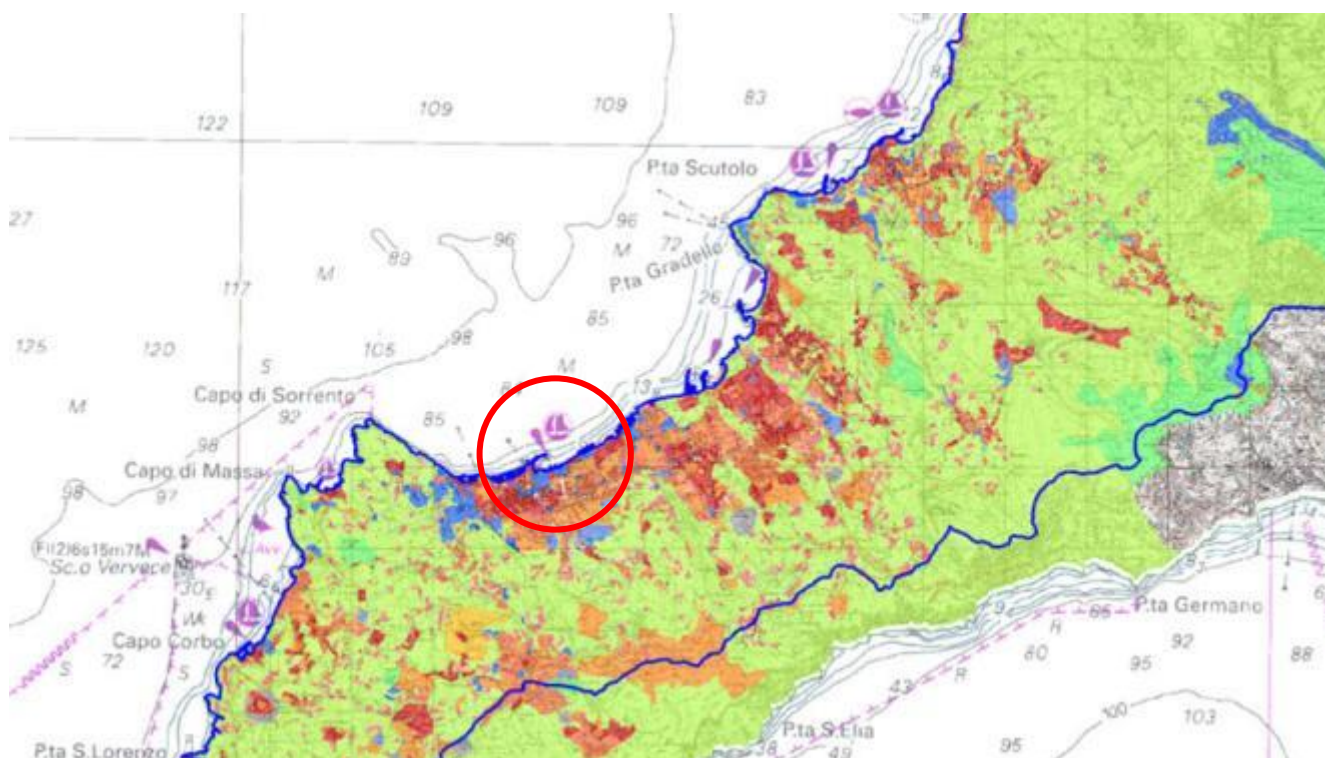
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale - Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015

6.1.8 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio da frana [PSAI-RI]

agg. 2015 (L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. n.493 del 4/12/93; L.n. 226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00)

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), dei territori dell'ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015; Attestato, del Consiglio Regionale n° 437/2 del 10/02/2016, di approvazione della D.G.R.C. n.° 466 del 21/10/2015 - BURC n.14 del 29/02/2016.

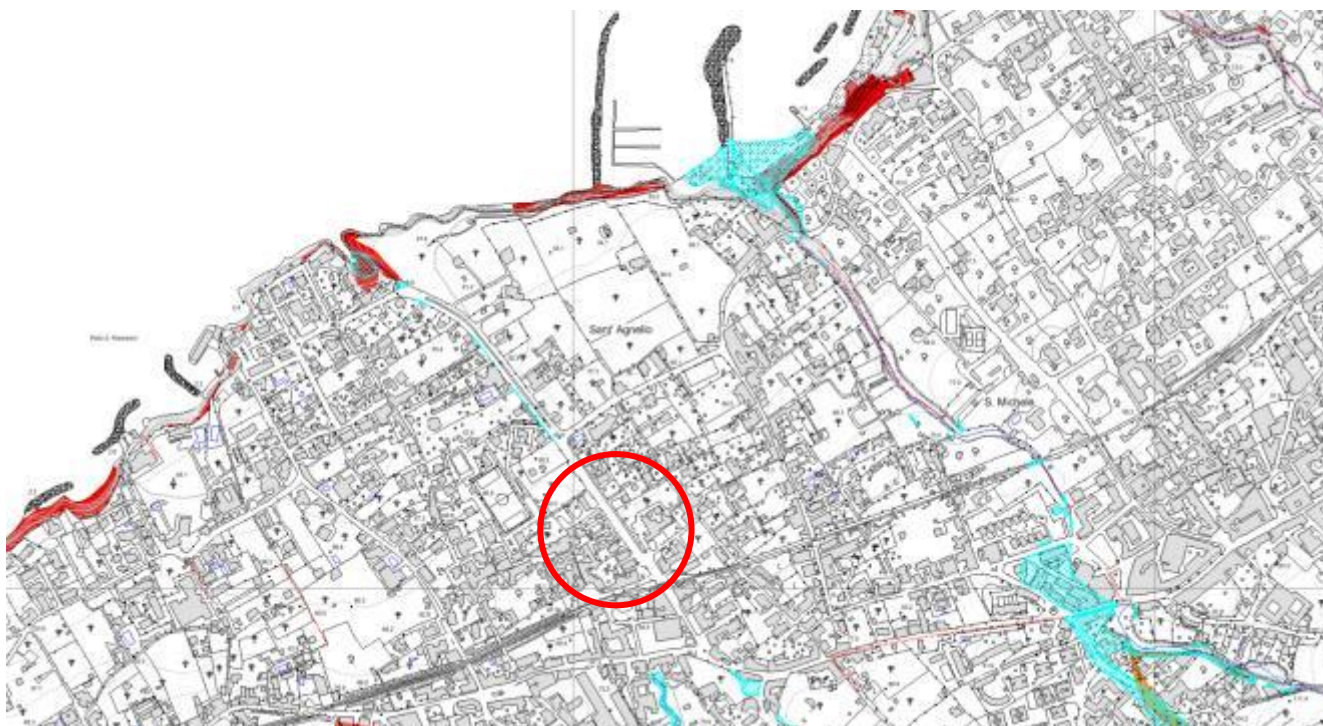
UoM Regionale Campania Nord Occidentale; UoM Sarno (Ex AdB reg. Campania Centrale)



Estratto Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico Tavola "CARTA DELLA MOSAICATURA P.R.G. – P.U.C."



Estratto Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico Tavola 466131 "Rischio da frana".

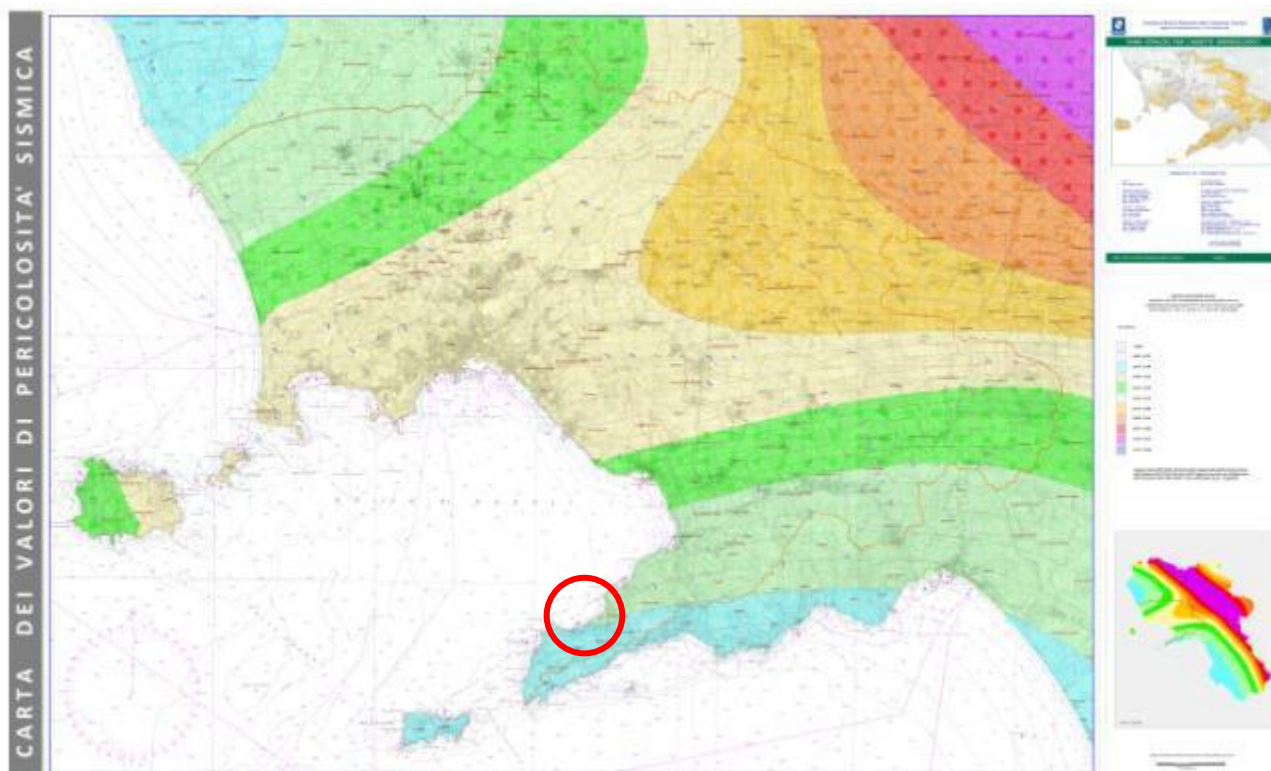


Estratto Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico Tavola 466131 "Carta degli scenari di rischio idrogeologico R3 ed R4 relativo alle principali strutture ed infrastrutture antropiche".

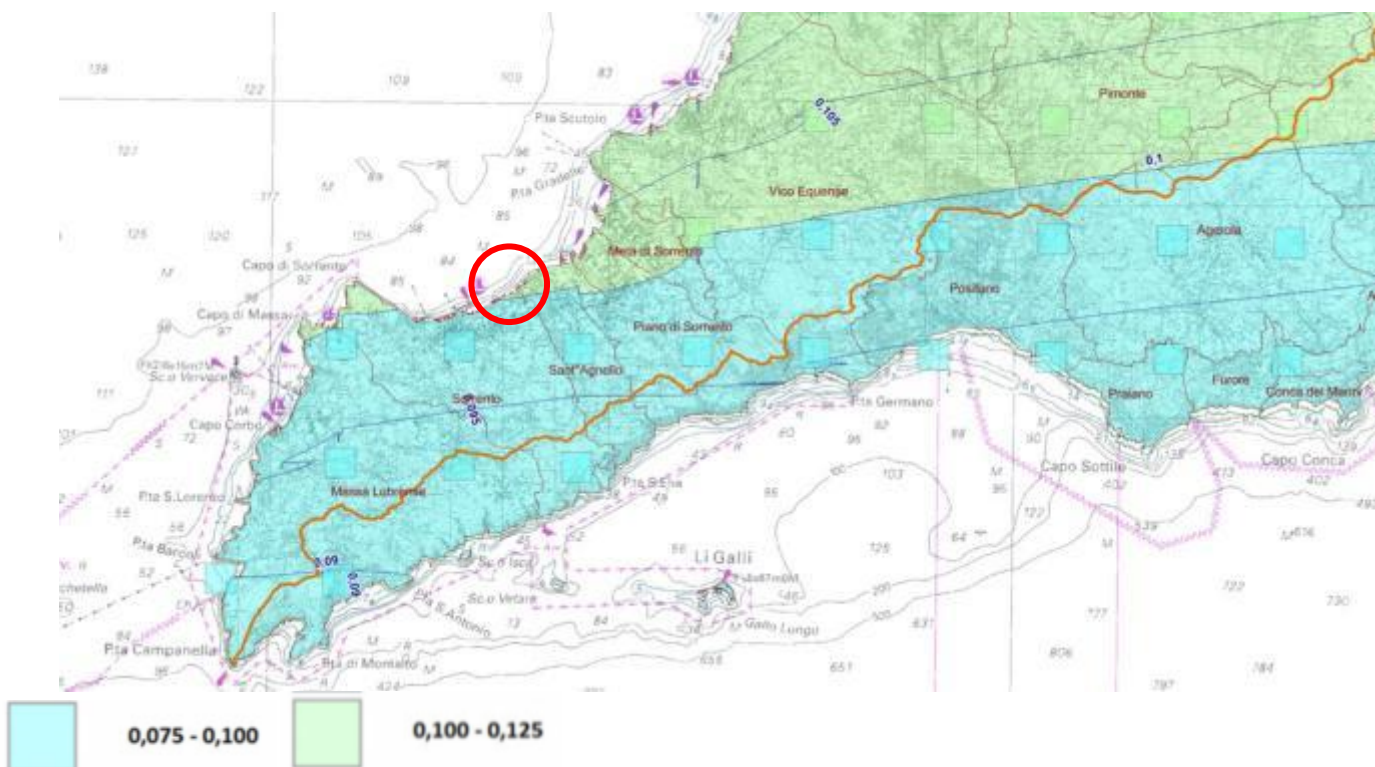


Estratto Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico Tavola 466131 "Carta di sintesi aspetti vegetazionali e pericolosità geomorfologica".

6.2 CARTA DEI VALORI DI PERICOLOSITÀ SISMICA



Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico Tavola "Carta dei valori di pericolosità sismica"



Valori di pericolosità sismica espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli rigidi ($V_{s30} > 800$ m/s – Cat. A – punto 3.2..1 del D.M. 14.09.2005)



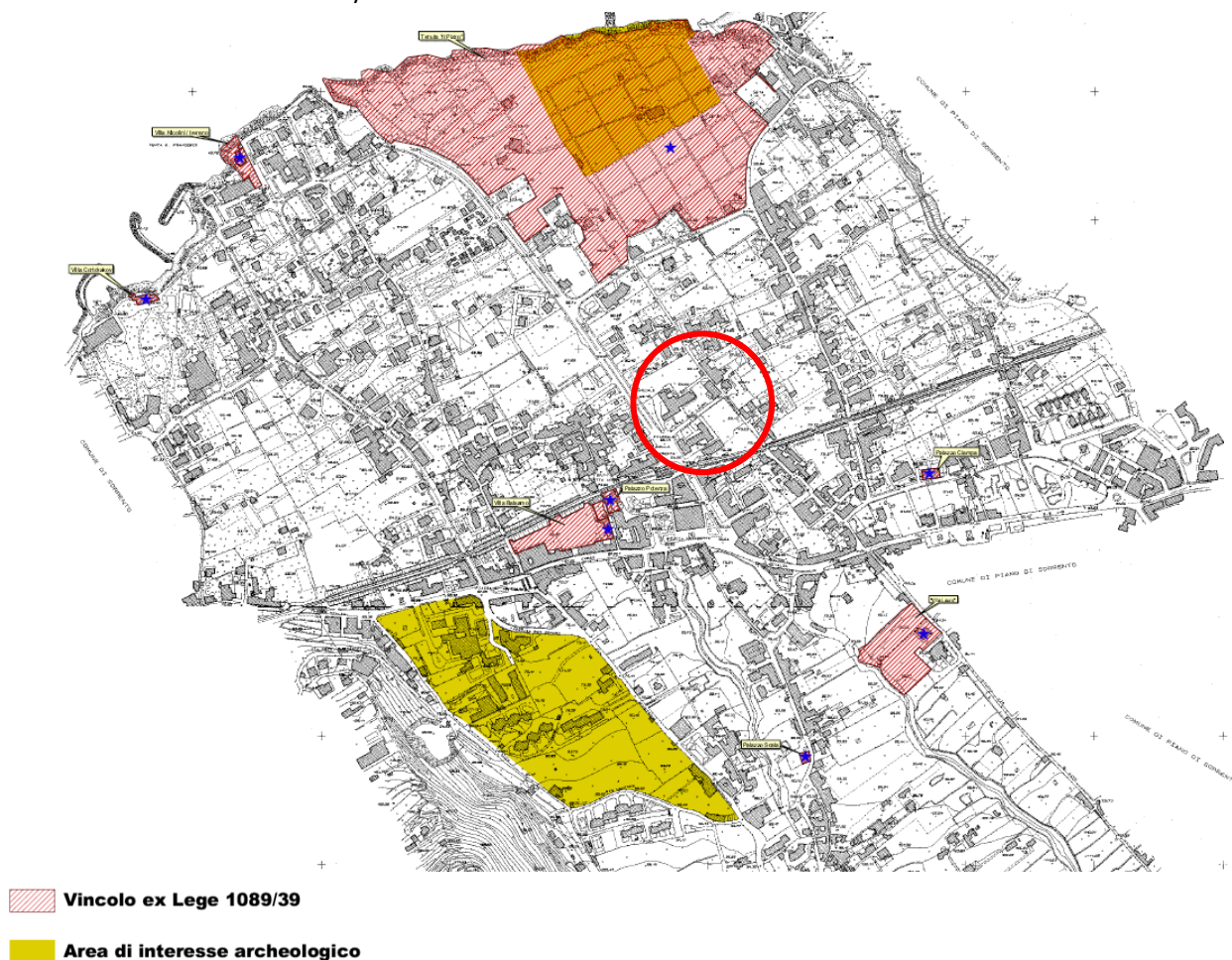
Estratto "CARTA CLASSIFICAZIONE SISMICA" Regione Campania - Assessorato al governo del Territorio - Settore Accordi di Programma Pianificazione Territoriale Regionale – Sit

Classificazione sismica della Regione Campania ai sensi della Dgr 5447/2002

 Bassa sismicità (62)

6.3 VINCOLI ARCHEOLOGICI

Come di evince dalla tavola del PRG del Comune di Sant'Agnello "Aree di interesse archeologico e Vincolo ex Legge 1089/39", sull'area non sussistono vincoli di interesse archeologico e non sono presenti immobili sottoposti a vincolo beni culturali ex 1089/39.



L'elaborazione della V.I.ARCH. si avvale dello studio dei dati d'archivio, bibliografici e cartografici, insieme ad un'accurata ricognizione archeologica di superficie nell'area oggetto dell'intervento ed in quella ad essa immediatamente contermina per appurare l'eventuale presenza di resti archeologici sia di natura architettonica che di cultura materiale. Poiché durante la ricognizione di superficie, a cura della società NURE Soc. Coop.va mandante dell'RTP, non sono emersi né strutture murarie, né reperti di qualsivoglia tipologia e materia di epoca antica, ai fini dell'elaborazione della relazione sul rischio archeologico non si rende necessaria l'esecuzione di alcun saggio di scavo. Gli scavi per la realizzazione delle fondazioni dell'opera prevista in progetto saranno il momento favorevole per un'ulteriore verifica.

Per approfondimenti si rimanda al documento "SORR21009_009-DG-0_RelazioneVIArch": RELAZIONE TECNICA ARCHEOLOGICA.

7. RICHIESTA DEROGHE

Si prevedono le seguenti richieste di deroga rispetto alle NTA - ARTICOLO 57 - ZONE G - IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI SOCIALI:

- CATEGORIA: sanitarie ed assistenziali (ospedali, case di cura, poliambulatori, centri termali, case di riposo per anziani, ecc.) (**CONFORME**)
- ALTEZZA MASSIMA (art.4 NTA): 18,70 ml > 7,50 (sette e cinquanta) (**RICHIESTA DEROGA**)
- DISTANZE DAI CONFINI (art.4 NTA): minimo 5 ml < metà dell'altezza dei fabbricati (**RICHIESTA DEROGA**)
- DISTANZE DAI FABBRICATI (art.4 NTA): minimo 7,65 ml < altezza del fabbricato più alto (18.62) (**RICHIESTA DEROGA**)
- VOLUME (art.4 NTA): 78.127,86 mc > 14.197,50 mc (Indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 1,50 (uno e cinquanta) mc/mq = 9.465,00 mq x 1,5 = 14.197,50 mc) (**RICHIESTA DEROGA**)

Si riportano di seguito gli articoli 3 e 14 del DPR 380-2001:

- Articolo 3, comma 1
 "d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria"
- Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché le destinazioni d'uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

(comma modificato dall'art. 17, comma 1, lettera e), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 10, comma 1, lettera f), della legge n. 120 del 2020)

8. VARIANTE URBANISTICA E TERRITORIALE

Si richiama il parere espresso da CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA - DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA, in sede di Conferenza di servizi preliminare progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, in merito alla necessità di configurare una variante urbanistica e territoriale da dettagliare sulla base del progetto definitivo sia rispetto al piano comunale sia ai piani sovracomunali.



CITTÀ METROPOLITANA
di NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

ASL NA3 sud
U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare,
Ing. Ciro Visone
manutenzione.immobili@pec.aslnapoli3sud.it

Oggetto: Conferenza di servizi preliminare progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. (riscontro nota acquisita al prot.n°135154 del 29/09/2021)

Con nota assunta al RU dell'Ente al n.135154 del 29.09.2021, l'ASL NA3 sud ha convocato una Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata asincrona per la valutazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la "realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana", la cui documentazione progettuale è consultabile in forma digitale al link:

https://aslnapoli3sudmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/onedrive_tecnico_aslnapoli3sud_it/EY1EzMen7PlCptOKUfWb3qMBSXFXyC1m3FPz-YyBnzXA?e=kDLCgA.

Dall'esame degli elaborati, per gli aspetti di competenza, si evince che l'area, identificata dalle particelle catastali foglio 3 nn. 110, 111, 112, 132, 432, 433 del Comune di Sant'Agnello, ricade in zona 2 "tutela degli insediamenti antichi accentrati" nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana ed in "Area di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale" nella Tav. P.06.7 Disciplina del territorio - normata dall'art. 52 delle NTA della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) adottata ed integrata con Deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 25 e n. 75 del 2016.

Per i Comuni compresi nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, introdotto con la legge regionale n. 35/1987, le NTA della proposta di PTC prevedono all'art. 80 comma 1-bis che: "... continuano ad applicarsi le disposizioni ed i limiti previsti dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla legge regionale 35/1987, fermo restando che in sede di dichiarazione di coerenza alle previsioni del PTCP, in caso di contrasto tra disposizioni, prevalgono le disposizioni del PUT"; risulta pertanto necessario che l'intervento in oggetto, sia conforme alle previsioni del PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana o che intervenga specifica variante di competenza del Consiglio Regionale.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA

Dalla Relazione illustrativa si evince altresì che il lotto di progetto ricade in zona G del vigente PRG che norma *gli impianti ed attrezzature di interesse comune e servizi sociali esistenti o da realizzare con iniziativa pubblica e/o privata.*

Pur rilevando la compatibilità della destinazione d'uso di progetto con quelle prevista dal citato articolo si legge che: *"In tali zone il P.R.G. si attua mediante intervento diretto, nel rispetto dell'Indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 1,50 (uno e cinquanta) mc/mq per le nuove costruzioni, includendo nelle cubature realizzabili, quelle già eventualmente esistenti nell'area ... L'altezza massima degli edifici sarà di ml. 7,50 (sette e cinquanta) fuori terra a condizione che gli edifici siano comunque compatibili con le caratteristiche ambientali e non interferiscano con le visuali prospettiche di eventuali insediamenti antichi di cui alla zona A. ... Per gli edifici esistenti è consentita, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo nonché la ristrutturazione edilizia, e solo nel caso di attrezzature pubbliche di interesse comune non ricadenti in Z.T. 2 del P.U.T., la sostituzione edilizia con un incremento del 15% della cubatura esistente a condizione che le nuove fabbriche abbiano un'altezza non superiore a quelle preesistenti."*

Pertanto per l'intervento sarà da configurare la variante urbanistica e territoriale da dettagliare sulla base del progetto definitivo sia rispetto al piano comunale sia ai piani sovracomunali.

La scrivente Direzione in particolare esprime nei procedimenti di variante urbanistica la dichiarazione di coerenza ex art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 con riferimento alle strategie sovracomunali avendo quale paradigma di riferimento la proposta di PTC.

Infine, considerato l'incremento dei flussi di traffico che comporterà il nuovo insediamento, a parere della scrivente Direzione nelle successive fasi progettuali andrebbe approfondito con un adeguato studio trasportistico, la sostenibilità di tale previsione in relazione alle strade del territorio di competenza del nuovo ospedale ed al bacino di utenza, considerato anche il proposto dimensionamento del parcheggio di progetto.

Il funzionario P.O.
arch. Claudia Morelli

Il funzionario tecnico
ing. Francesco Zito

Il Dirigente Coordinatore
ing. Pasquale Gaudino

documento firmato digitalmente

Referenti:
clmorelli@cittametropolitana.na.it
fzito@cittametropolitana.na.it
0817949700 - 0817949733

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it

9. VARIANTE AL P.U.T. – L.R. 35/1987

In data 09/01/2023 il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera di Giunta regionale n. 652 relativa alla variante al P.U.T. – L.R. 35/1987 che si riporta di seguito per completezza.

Deliberazione N. **652**

Assessore

Assessore Discepolo Bruno



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 09	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **07/12/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. - L.R. 35/1987.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	"	Felice	CASUCCI	
5)	"	Ettore	CINQUE	
6)	"	Bruno	DISCEPOLO	
7)	"	Valeria	FASCIONE	
8)	"	Armida	FILIPPELLI	
9)	"	Lucia	FORTINI	
10)	"	Antonio	MARCHIELLO	
11)	"	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) nell'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88, III Fase Completamento, sottoscritto il 23/08/2019 dalla Regione Campania e dai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per l'ASL Napoli 3 Sud risulta programmato l'intervento di "Realizzazione dell'Ospedale unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana", per l'importo complessivo di € 65.000.000,00, di cui € 61.750.000,00 a carico dello Stato e € 3.250.000,00 a carico della Regione;
- b) con Determinazione Dirigenziale dell'UOC Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare della ASL Napoli 3 Sud n. 37 del 15/02/2021, a seguito della procedura di gara aperta espletata dalla So.Re.Sa. S.p.A., sono stati aggiudicati in via definitiva i Servizi di ingegneria e architettura per la "Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana" – Legge n. 67/88 – Art. 20 – Completamento - III Fase";
- c) con Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n.1110 del 10/12/2021 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Preliminare, indetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, c. 3, e 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*;
- d) con Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n. 680 del 22/07/2022 è stato approvato, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di *realizzazione dell'ospedale unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana* e verificato, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- e) l'ASL Napoli 3 Sud ha trasmesso al Comune di Sant'Agnello la Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n. 680 del 22/07/2022, unitamente agli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana* e ha chiesto l'avvio delle procedure di variante alla strumentazione urbanistica e territoriale vigenti;
- f) il Comune di Sant'Agnello, con atto consiliare n. 38 del 28/10/2022, ha deliberato di approvare il progetto di realizzazione del nuovo ospedale, di riconoscere e dichiarare l'interesse pubblico dell'opera e di richiedere alla Regione Campania la variante al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 1;
- g) con nota prot. n. 22050 del 14/11/2022 del Comune di Sant'Agnello, acquisita al protocollo regionale al n. 562729 in data 15/11/2022, sono stati trasmessi gli atti ed elaborati relativi all'intervento di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*, al fine del parere di competenza regionale sulla relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino – Amalfitana;

RILEVATO, alla stregua di quanto acclarato dall'Ufficio Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo nonché dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio nella proposta della presente delibera, che:

- a) l'analisi effettuata sulla pianificazione prescrittiva del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino – Amalfitana (PUT), evidenzia nello specifico che l'area dell'intervento riguarda l'ambito definito come *Zona 2 (Tutela degli insediamenti antichi accentrati)*;
- b) il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consiste nell'abbattimento della preesistente struttura ospedaliera denominata "Mariano Lauro" e nei lavori di realizzazione del nuovo presidio sede di DEA di I livello, così come definito dal D.M. 70 e dal DCA 33/2016 e dal DCA 8/2018, a servizio del Distretto sanitario n. 59 dell'ASL NA 3 Sud, che comprende i Comuni di

Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense, e del Comune di Positano, in Provincia di Salerno, che è il primo dei comuni della costiera amalfitana;

- c) il progetto, elaborato sulla base delle risultanze degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche ed urbanistiche, delle verifiche preventive dell'interesse archeologico e dello studio di fattibilità ambientale e paesaggistica evidenzia, in apposito elaborato cartografico, le aree impegnate. Il progetto altresì ricomprende la diagnosi energetica dell'opera, avendo riguardo al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera e ne contempla le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e le misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- d) la proposta del Comune di Sant'Agnello è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte della competente U.O.D. 5009 01 Pianificazione territoriale - Pianificazione Paesaggistica e Funzioni in materia del Paesaggio della DG per il Governo del Territorio, che ha verificato la completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento e la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- e) il progetto proposto dall'amministrazione comunale determina una variante al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina – Amalfitana di cui alla L.R. 35/1987 e s.m.i., e pertanto, determina una variante puntuale per l'area interessata dall'intervento alla normativa del PUT, da proporre, per una sua definitiva approvazione, al Consiglio Regionale in applicazione del disposto dell'art. 13 della L.R. 1/2007;
- f) l'istruttoria regionale agli atti d'ufficio, al prot. n. 603450 del 05/12/2022, ha evidenziato la compatibilità dell'intervento rispetto a quanto previsto dagli obiettivi e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione sovracomunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e paesaggistici;
- g) dall'analisi dei "parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale", l'intervento di progetto non produce effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi del sito e non contrasta con i valori paesaggistici del territorio;

ITENUTO

- a) di dover esprimere parere favorevole sulla variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentina-Amalfitana, di cui alla L.R. 35/87, determinata dal progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*, approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n. 680 del 22/07/2022;
- b) di dover precisare che la documentazione costituente il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*, firmata digitalmente, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è consultabile al link:
<https://regionecampania.sharepoint.com/:f/s/PAP500901/EowLv74fMhEn95KjvitbwIB823vqlhgumcmo4vp3qlPHw?e=J0qYKk>
in quanto, attesa la mole dei dati, non può essere allegata in procedura informatica;
- c) di dover sottoporre al Consiglio Regionale la presente proposta di variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentina - Amalfitana, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19.01.2007 n.1;

ISTO

- a) la L.R. 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la L.R. 19.01.2007 n. 1, art. 13;

propone e la giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. di esprimere parere favorevole sulla variante al Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'Area Sorrentino – Amalfitana, di cui alla L.R. 35/87, determinata dal progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*, approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud n. 680 del 22/07/2022;
2. di precisare che la documentazione costituente il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di *realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana*, firmata digitalmente, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è consultabile al link:
<https://regionecampania.sharepoint.com/:f/s/PAP500901/EowLv74fMhEn95KjvitbwIB823vqlhgumcmo4vp3qIPHw?e=J0qYKk>
in quanto, attesa la mole dei dati, non può essere allegata in procedura informatica;
3. di sottoporre al Consiglio Regionale la presente proposta di variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19.01.2007 n.1;
4. di inviare il presente atto:
 - al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
 - all'assessore all'Urbanistica ed al Governo del territorio;
 - alla DG per il Governo del territorio;
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	652	del	07/12/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 09	00

OGGETTO :
Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. - L.R. 35/1987.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ☐ ASSESSORE ☐		Assessore Discepolo Bruno		07/12/2022
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Arch. Gentile Alberto Romeo		07/12/2022

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	07/12/2022	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		07/12/2022

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 50.9 : DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

10. DELIBERA DI C.C. SANT'AGNELLO N. 39 DEL 16/09/2023

Il Comune di Sant'Agnello è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 805 del 19 luglio 2005, in adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) di cui alla Legge Regionale 27 giugno 1987 n. 35.

Il Comune di Sant'Agnello, con Delibera di Consiglio n. 38 del 28/10/2022, ha deliberato di approvare il "Realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola Sorrentina e della costiera Amalfitana", di riconoscere e dichiarare l'interesse pubblico dell'opera e di richiedere alla Regione Campania la variante al Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 19 gennaio 2007 n. 1.

Nella seduta tenutasi in data 09/01/2023, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera di Giunta regionale n. 652 del 7 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al P.U.T. - L.R.35/1987" come risulta da attestazione n. 525/1 e pubblicata sul BURC n. 5 del 16 gennaio 2023.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA DALL'ASL NAPOLI 3 SUD

- In data 10/02/2023, con nota prot. n.30172, è stata indetta la CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 2, e 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i. e dell'art. 27 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., per l'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana".
- Il Comune di Sant'Agnello – Quinta Unità Organizzativa - Pianificazione territoriale: con nota prot. n. 5241 del 15/03/2023, registrata al prot. aziendale n.55029 del 16/03/2023, in riscontro alla richiesta di chiarimenti prot. n.32121 del 24/02/2023 della Città Metropolitana di Napoli, ha comunicato che "è in atto un procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del DPR.327/2001".
- Il Comune di Sant'Agnello – Quinta Unità Organizzativa - Pianificazione territoriale: con nota prot. n. 6294 del 29/03/2023, registrata al prot. aziendale n.65026 del 29/03/2023, ha comunicato che "allo stato degli atti e per quanto di competenza, la scrivente esprime PARERE FAVOREVOLE fatto salvo il buon esito dei procedimenti in corso ai fini dell'ottenimento della conformità urbanistica".
- Con Deliberazione n.364 del 31/03/2023 del Commissario ad Acta nominato con D.P.G.R.C. n.126/2022 è stata adottata la determinazione motivata di CONCLUSIONE POSITIVA della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA per l'approvazione del PROGETTO DEFINITIVO dei lavori per la "Realizzazione del Nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana", secondo le prescrizioni indicate nei pareri espressi dalle singole Amministrazioni coinvolte, da accogliere nella successiva fase della progettazione esecutiva dell'opera. LA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA SOSTITUISCE TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO, I PARERI ED I NULLA OSTA COMUNQUE DENOMINATI.
- In data 03/04/2023, mediante comunicazione del RUP Ing. Ciro Visone con Registro di protocollo n.8 del Commissario ad Acta ex D.P.G.R.C. n.126 del 06/10/2022, è stato reso pubblico l'esito del provvedimento di approvazione della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

Con Deliberazione n.365 del 31/03/2023 del Commissario ad Acta nominato con D.P.G.R.C. n.126/2022, si è preso d'atto del PROGETTO DEFINITIVO e del PROGETTO ESECUTIVO dei lavori e del rapporto di verifica del soggetto preposto, e si è dato mandato di presentazione dell'istanza di ammissione a finanziamento presso la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, entro il termine fissato dall'Accordo di Programma sottoscritto il 23/08/2019.

Successivamente alla chiusura della CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, il Comune di Sant'Agnello, con Delibera di Consiglio n. 9 del 12/04/2023, ha APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO afferente la "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana", dando atto che l'approvazione del

progetto definitivo costituisce adozione della variante al vigente Piano Regolatore Generale a mente di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

La Delibera di C.C. Sant'Agnello n. 39 del 16/09/2023, accogliendo e condividendo n. 4 osservazioni alla deliberazione di consiglio comunale n. 9/2023, ha dichiarato caducata la procedura dui variante al PRG di cui alla Delibera n. 9/2023 con conseguente arresto procedimentale.

Le osservazioni sono state relative alle seguenti argomentazioni:

OSSERVAZIONE	CONSIDERAZIONE PROGETTISTI
1. È stata trascurata o, comunque, per niente considerata, l'esistenza nell'area d'intervento di un vincolo idrogeologico consequenziale alla presenza di un torrente sotterraneo che originariamente fluiva in un vallone tombato alcuni decenni fa per realizzare il tracciato stradale di viale dei Pini.	Si vedano i seguenti documenti di progetto: ▪ SORR21009_001-ET-2_Relazione geologica, sismica e idrologica. ▪ SORR21009_003-ET-2_Relazione rilievo geomeccanico delle cavità. ▪ La relazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" che ha come oggetto lo studio delle condizioni di stabilità della cavità preesistente al di sotto del realizzando Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana e l'interferenza fra questa e l'edificio. La relazione è allegata al documento SORR21009_005-ES-1_Relazione geotecnica e sulle fondazioni. In sede di CdS decisoria per l'approvazione del progetto definito (Deliberazione n. 364 ASL Napoli 3 Sud del 31/03/2023) non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, soggetto istituzionale preposto ad esprimere parere di coerenza dei progetti con gli strumenti di pianificazione relativi all'assetto del suolo (cfr. come espressamente richiamato nella nota della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania prot. 0495134 del 07/10/2021), per cui ha trovato applicazione la disposizione di cui all'art. 14-bis co. 4 della Legge 241/1990 e smi secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad "assenso senza condizioni".
2. Le cartografie dei luoghi, in particolare quelle del rischio sismico, confermano quanto rilevato peraltro dallo stesso progettista e cioè l'esistenza nel sottosuolo dell'area su cui insiste l'attuale struttura Ospedaliera, proprio in aderenza all'ingresso dell'edificio, di un corso d'acqua definito nella relazione di progetto "torrente sotterraneo".	
3. La cartografica del rischio idrogeologico allegata al PRG dell'antico corso d'acqua individua il tracciato solo nella parte a valle dell'incrocio tra via dei Pini e via Iommella, ma non anche il tratto superiore fino a Piazza Matteotti e che nondimeno, sulla cartografia regionale ove risultano individuate le zone a rischio idrogeologico l'area immediatamente prospiciente l'edificio ospedaliero (la stessa su cui dovrebbe realizzarsi il nuovo complesso) è riportata con il colore rosso e, dunque, indicata come R4 ovvero ad alto rischio idrogeologico.	
4. Richiamato il R.D. 523 del 25 luglio 1904, che, all'art. art.96, fissa distanze minime da rispettare da fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici in caso di nuove costruzioni, che il progetto non prende in considerazione e non rispetta.	
5. Considerato che quello indicato dall'art. 96 del R.D. 523/04 è da qualificare un vincolo di inedificabilità assoluta come dalla univoca giurisprudenza richiamata nelle osservazioni e nei pareri: - Sezioni Unite della Cassazione civile 30 luglio 2009, n. 17784. - Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, Sez. II – 24 giugno 2020, n. 4052).	

- Consiglio di Stato VI sezione nel corpo della sentenza n. 7695/19.	
6. L'Ente proponente non abbia affatto valutato l'esistenza del vincolo sismico ricadente sull'intero territorio comunale di Sant'Agnello, in violazione dell'art.89 del DPR 380/01 che per le zone dichiarate a rischio sismico prevede la preventiva acquisizione del parere da parte dell'autorità a ciò preposta, prima della delibera di adozione dello strumento urbanistico e, quindi, delle varianti allo stesso.	L'Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002. I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006. Il Comune di Sant'Agnello è stato classificato in zona 3: Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. La definizione dell'azione sismica di riferimento si basa sui dati rilasciati da INGV e dal Progetto S1. Il progetto esecutivo ha ottenuto il parere positivo per il Procedimento di autorizzazione sismica presentato alla Direzione Generale 50.18.00 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" Unità Operativa Dirigenziale 50.18.06 "Genio Civile di NAPOLI; presidio di protezione civile" (Agli atti Protocollo n. 188543 del 04/10/2023).
7. Dal progetto definitivo è stata stralciata l'autorimessa con prevedibili ricadute negative sulla viabilità; tale circostanza era sottolineata anche dalla Città Metropolitana che con nota n.49535 del 27 marzo 2023 aveva osservato, per l'appunto, che "la prevista autorimessa risulta esclusa sia dalla progettazione definitiva, sia dal quadro economico" e che la mancata redazione di uno studio trasportistico in uno all'esclusione dell'autorimessa non "erano in linea con quanto da essa Amministrazione Metropolitana indicato per le fasi progettuali successive al PFTE".	L'autorimessa a servizio dell'ospedale, pur essendo necessaria in termini di standard pertinenti, è stata esclusa dalla progettazione definitiva ed esecutiva dalla Stazione Appaltante con Deliberazione motivata di conclusione della CdS decisoria n. 364 del 31/03/2023. L'autorimessa verrà realizzata con diversa procedura e finanziamento.
8. Mancata redazione di uno studio trasportistico.	Si veda lo Studio Trasportistico redatto dalla Società TRT Trasporti e Territorio di Milano su incarico della Stazione Appaltante ed allegato alla relazione SORR21009_006-EG-2_Relazione specialistica sul traffico.
9. La delibera del Consiglio Regionale ai sensi dell'art 13 LRC 19/1/2007 n. 1, è priva di qualsivoglia motivazione, non considerando tutti gli aspetti di contrasto dell'intervento in zona territoriale 2 sottozona di "rispetto ambientale", nonché la circostanza che un ambito territoriale obiettivamente angusto come quello peninsulare, ancor più se si prende in considerazione il centro di un piccolo Comune come Sant'Agnello, mal si concilia con mega opere e strutture sovracomunali di questa tipologia che dovrebbe servire le popolazioni dei	Non pertinente

comuni della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.	
10. Il progetto definitivo, approvato dal Commissario ad Acta con deliberazione 364 del 31 marzo 2023 si discosta dalla variante al PUT approvata dalla Giunta Regionale con delibera 652 del 07.12.2022 e pertanto non può valutarsi come una deroga generalizzata a tutti i parametri indicati dal PUT in relazione all'area d'intervento.	L'altezza dell'edificio, tra PFTE e Progetto Definitivo, non è stata modificata. La quota +20.70 di cui si fa cenno nella Delibera di C.C. Sant'Agnello n. 39 del 16/09/2023, è riferita alla presenza dell'eliperficie e del volume tecnico dell'ascensore al suo servizio che non costituiscono altezza dell'edificio ai sensi Articolo 4 - Indici edilizi – delle NTA del vigente PRG.

RICORSO AL TAR

In data 15/12/2023 è stato presentato ricorso al TAR dall'Ing. Gennaro Sosto, Commissario ad Acta ex D.P.G.R.C. n.126 del 06/10/2022 per la "Realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.